

NEWSLETTER

DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO CONTRO LE DISCRIMINAZIONI ETNICO-RAZZIALI E RELIGIOSE

Progetto dell'ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione) con il supporto finanziario della Fondazione Italiana Charlemagne a finalità umanitarie – ONLUS



Il progetto promuove un Servizio ASGI di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose in Italia in grado di monitorare le discriminazioni istituzionali a danno dei cittadini immigrati e realizzare strategie di contrasto mediante l'assistenza e consulenza legale e la promozione di cause giudiziarie strategiche. Con questo progetto, finanziato dalla Fondazione Italiana Charlemagne ONLUS, l'ASGI intende inoltre promuovere e diffondere la conoscenza del diritto anti-discriminatorio tra i giuristi, gli operatori legali e quanti operano nel settore dell'immigrazione.

Per contatti con il Servizio ASGI ed invio materiali attinenti il diritto anti-discriminatorio, scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: antidiscriminazione@asgi.it

n. 02/ giugno-luglio 2012

SOMMARIO

AZIONI LEGALI ANTI-DISCRIMINATORIE ED INTERVENTI PROMOSSI DALL'ASGI

1. A seguito della segnalazione dell'ASGI annullata la delibera del Circolo didattico di Borgomanero (Novara) che introduceva un criterio di preferenza basato sulla cittadinanza italiana per le iscrizioni alla scuola materna.
2. Tribunale di Milano accoglie i ricorsi ASGI: i lungo soggiornanti hanno diritto all'assegno INPS per i nuclei familiari numerosi.
3. Corte di Appello di Perugia: gli stranieri disabili hanno diritto all'assegno di invalidità anche se non lungosoggiornanti.
4. Tribunale di Reggio Emilia: In virtù delle norme dell'Accordo di associazione CEE-Turchia, le cittadine turche hanno diritto all'assegno di maternità comunale anche se non lungo soggiornanti.
5. Tribunale di Perugia: gli infermieri professionali stranieri hanno diritto a partecipare ai concorsi pubblici per questo specifico profilo professionale.
6. Tribunale di Brescia: discriminatorio il regolamento comunale che prevede l'assegnazione di alloggi in equo canone solo ai cittadini italiani. Accolta la legittimazione ad agire dell'ASGI.
7. Corte di Cassazione: inammissibile il ricorso del Comune di Tradate. Conclusa definitivamente a favore di ASGI e APN la vicenda del bonus bebè discriminatorio.
8. Azzano Decimo (Pordenone): la nuova giunta revoca la delibera anti-immigrati, contro la quale si erano pronunciati ASGI e UNAR.

NORMATIVA ITALIANA

1. La legge "Fornero" di riforma del mercato del lavoro in vigore dal 18 luglio. Nuove disposizioni in materia di permesso di soggiorno per attesa occupazione.
2. La "spending-review" rischia di discriminare gli studenti universitari stranieri.

GIURISPRUDENZA ITALIANA

Diritti Civili – Rom e Sinti

1. La Corte di Appello di Napoli riconosce la cittadinanza italiana ad un Rom straniero divenuto maggiorenne nato e vissuto continuativamente in Italia anche se mai iscritto all'anagrafe.

Diritti sociali

1. Tribunale di Treviso: i familiari 'inattivi' di lavoratori UE che esercitano il diritto alla libera circolazione debbono godere delle prestazioni assistenziali in regime di parità di trattamento anche nei primi tre mesi di soggiorno.

GIURISPRUDENZA EUROPEA

Corte di Giustizia dell'Unione europea

1. Incompatibile con il diritto UE la normativa olandese che assoggetta il finanziamento degli studi al requisito dell'anzianità di residenza (sentenza 14 giugno 2012, causa C. 542/09)

NEWS ITALIA

1. La “spending-review” si abbatte sull'UNAR: mancata conferma del direttore e drastica riduzione del personale.
2. Interrogazione parlamentare sulla pubblicazione in un sito internet a sfondo razzista di una lista di personalità che sostengono iniziative solidali o antirazziste.
3. Nota della Regione Emilia-Romagna sull'iscrizione anagrafica dei rifugiati e richiedenti la protezione internazionale.

NEWS EUROPA

1. Raccomandazione del Consiglio d'Europa all'Italia affinché si doti di una apposita normativa sulla protezione degli appartenenti alle minoranze Rom e Sinti.
2. Visita in Italia del Commissario del Consiglio d'Europa per i diritti umani.
3. Risoluzione del Parlamento europeo sul contrasto alle mutilazioni genitali femminili.

RAPPORTI E DOCUMENTI

1. Rapporto dell'ISTAT sulle discriminazioni etnico-razziali in Italia.
2. Rapporto Cittalia-ANCI sui diritti di cittadinanza delle seconde generazioni di immigrati in Italia.

LIBRI E MATERIALI DI STUDIO

FORMAZIONE, SEMINARI E CONVEGNI

AZIONI LEGALI ANTI-DISCRIMINATORIE, INTERVENTI ED ATTIVITA' PROMOSSE DALL'ASGI

1. Annullata la delibera del Circolo didattico di Borgomanero (Novara) che introduceva un criterio di preferenza basato sulla cittadinanza italiana per l'iscrizione alla scuola materna

Decisivo l'intervento degli uffici regionali del Ministero dell'Istruzione dopo la segnalazione dell'ASGI.

La lettera della Direzione Generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte dd. 20 giugno 2012, può essere scaricata al link:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/lettera_borgomanero_20062012.pdf

Con lettera dd. 20 giugno, la Direzione generale dell'Ufficio scolastico Regionale per il Piemonte (M.I.U.R.) ha comunicato che il Consiglio di Circolo di Borgomanero (Novara) si è riunito il 14 giugno scorso deliberando all'unanimità il superamento della precedente delibera del 15 febbraio scorso (n. 6) con la quale era stato previsto un criterio di preferenza basato sulla cittadinanza italiana per l'ammissione delle richieste di iscrizione in eccedenza alla scuola materna locale. Tale criterio di cittadinanza viene ora revocato a favore dei criteri di residenza del nucleo familiare richiedente nel Comune di ubicazione dei plessi scolastici, di età anagrafica degli iscritti e di dimora nelle vicinanze della scuola richiesta.

Intervenuto su segnalazione di un gruppo di genitori, il servizio ASGI di supporto giuridico contro le discriminazioni aveva sottoposto alla direzione didattica statale di Borgomanero e per conoscenza all'ufficio scolastico regionale del Piemonte, ai Ministri dell'Istruzione e dell'Integrazione e all'UNAR un documento (*reperibile al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2249&l=it*) con il quale aveva inteso evidenziare i profili di illegittimità e di contrasto della delibera del febbraio 2012, e delle graduatorie che erano state conseguentemente stilate, con principi e norme di diritto costituzionale, internazionale, comunitario ed interno.

Secondo l'ASGI, infatti, con tutta evidenza, il criterio di preferenza fondato sulla cittadinanza italiana nell'ammissione delle richieste di iscrizione alle scuole per l'infanzia veniva a determinare una illegittima discriminazione diretta, in quanto le persone con cittadinanza straniera venivano ad essere trattate meno favorevolmente delle persone con cittadinanza italiana solo ed esclusivamente a causa della loro nazionalità ovvero della loro condizione di stranieri, e tale disparità di trattamento veniva ad essere attuata in un ambito attinente al diritto all'educazione quale diritto umano fondamentale.

L'ASGI aveva pertanto invitato la direzione didattica statale di Borgomanero (NO) a revocare la delibera del consiglio di circolo n. 6 dd. 15.02.2012 e ad astenersi dal darne applicazione ai fini della formazione delle graduatorie per l'iscrizione alle scuole per l'infanzia di competenza per l'anno scolastico 2012-2013.

Tenendo in considerazione le dichiarazioni rilasciate alla stampa e confermate pure in una lettera inviata in data 7 maggio scorso dal dirigente scolastico della direzione didattica statale di

Borgomanero (NO) al comitato dei genitori, secondo le quali l'applicazione di detto criterio di preferenza fondato sulla cittadinanza italiana corrispondeva ad una prassi consolidata in quanto "utilizzata anche negli anni scorsi, nel momento in cui il numero degli iscritti era superiore alla possibilità di accoglienza", l'ASGI aveva deciso di avviare un'azione giudiziaria anti-discriminazione dinanzi al Tribunale di Novara.

A seguito della segnalazione dell'ASGI, gli uffici ministeriali regionali hanno invitato la dirigente scolastica competente a sospendere immediatamente l'esecuzione della delibera e a rappresentare al Consiglio di Circolo la necessità di annullarla formalmente. La dirigente scolastica ha quindi provveduto in tal senso.

L'ASGI esprime soddisfazione per la revoca del criterio preferenziale fondato sulla cittadinanza, che costituiva un'inaccettabile discriminazione in un ambito attinente il diritto all'educazione dei minori.

2. Tribunale di Milano: Diritto dei lungo soggiornanti all'assegno INPS per i nuclei familiari numerosi in virtù della direttiva europea n. 109/2003

Il giudice ordina a Comune di Milano e INPS di dare pubblicità alle ordinanze nei rispettivi siti internet.

L'ordinanza del Tribunale di Milano, sez. lavoro, dd. 16.07.2012 (Gonzales Salazar Giovanna Vanessa c. INPS e Comune Milano), può essere scaricata al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_milano_ord_16072012_salazar.pdf

L'ordinanza del Tribunale di Milano, sez. lavoro, dd. 16.07.2012 (Oufkir Jamaa c. INPS e Comune Milano), può essere scaricata al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_milano_ord_16072012_oufkir.pdf

Commento alle ordinanze a cura di Walter Citti

Il giudice del lavoro del Tribunale di Milano, con due ordinanze depositate il 16 luglio, ha riconosciuto a due cittadini stranieri di Paesi terzi non membri dell'UE, titolari del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, il diritto a percepire l'assegno INPS per i nuclei familiari numerosi con almeno tre figli minori, previsto dall'art. 65 della legge n. 448/98 e successive modifiche, con questo accogliendo il ricorso anti-discriminazione da loro presentato assieme ad ASGI e Associazione Avvocati per Niente Onlus contro il Comune di Milano e l'INPS che avevano rigettato l'istanza per mancanza del requisito di cittadinanza italiana o comunitaria.

Il giudice del lavoro di Milano ha così affermato la titolarità dei cittadini di Paesi terzi lungo soggiornanti in Italia del diritto a beneficiare dell'assegno INPS in virtù della clausola di parità di trattamento con i cittadini nazionali in materia di prestazioni sociali e di assistenza sociale contenuta nell'art. 11 c. 1 e 4 della direttiva europea n. 2003/109/CE. Il giudice del lavoro di Milano ha fatto presente che il legislatore italiano in sede di recepimento della direttiva n. 109/2003 non si è avvalso della deroga al principio di parità di trattamento prevista dalla direttiva europea con riferimento alle prestazioni sociali di natura 'non essenziale', né potrebbe intendersi che tale deroga possa fondarsi implicitamente sull'ambiguo inciso "salvo diversamente disposto" contenuto nell'art. 9 comma 12, lett. c) del d.lgs. n. 286/98, introdotto con il d.lgs. n. 3/2007 di recepimento della direttiva n. 109/2003/CE (Il lungo soggiornante può "usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale...salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale"). Secondo il giudice del lavoro di Milano, infatti, la normativa interna deve essere interpretata ermeneuticamente nel contesto complessivo della normativa comunitaria, nonchè dell'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, della Convenzione OIL n. 143/1975, e della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo. Il complesso di tali norme, di fonte comunitaria, europea ed internazionale evidenzia la pervasività del principio di

parità di trattamento, con conseguente necessità di disapplicazione della norma interna incompatibile con quella comunitaria.

Il giudice del lavoro, ha dunque condannato Comune di Milano e INPS a corrispondere ai ricorrenti l'assegno richiesto.

Un aspetto importante dell'ordinanza del Tribunale di Milano riguarda il riconoscimento da parte del giudice dell'esistenza di una discriminazione collettiva, che legittima l'intervento in causa dell'ASGI e dell'associazione Avvocati per Niente ONLUS. Questo in quanto, nonostante il principio del primato e diretta applicazione nell'ordinamento interno della norma sulla parità di trattamento a favore dei lungo soggiornanti contenuto nella direttiva europea n. 109/2003, tutte le comunicazioni ufficiali e le circolari dell'INPS, nonché i siti web e prospetti informativi del Comune di Milano e dell'INPS continuano a menzionare la cittadinanza italiana o comunitaria quale requisito e condizione per accedere al beneficio dell'assegno per i nuclei familiari numerosi.

Pertanto, il giudice del lavoro di Milano ha ordinato a Comune di Milano e INPS la rimozione degli effetti collettivi della discriminazione ovvero la cessazione di tale comportamento discriminatorio, mediante anche l'opportuna pubblicazione delle ordinanze sui rispettivi siti informatici e canali di comunicazione al pubblico.

Le ordinanze del Tribunale di Milano seguono ad analoga giurisprudenza maturata in seno ad altri tribunali italiani.

Il Tribunale di Gorizia, con sentenza del giudice del lavoro n. 63/2012 dd. 3 maggio 2012 (*scaricabile dal link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2233&l=it*), ha rigettato il ricorso dell'INPS avverso il provvedimento cautelare che era stato adottato dal medesimo tribunale il 1 ottobre 2010 e con il quale era stato riconosciuto ad un cittadino del Kosovo, titolare del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, il diritto a percepire l'assegno INPS per i nuclei familiari numerosi con almeno tre figli minori, previsto dall'art. 65 della legge n. 448/98 e successive modifiche.

Nel rigettare il ricorso dell'INPS, il giudice di Gorizia ha confermato la titolarità dei cittadini di Paesi terzi lungo soggiornanti in Italia del diritto a beneficiare dell'assegno INPS in virtù della clausola di parità di trattamento con i cittadini nazionali in materia di prestazioni sociali e di assistenza sociale contenuta nell'art. 11 c. 1 e 4 della direttiva europea n. 2003/109/CE. Il giudice del lavoro di Gorizia ha fatto presente che il legislatore italiano in sede di recepimento della direttiva n. 109/2003 non ha provveduto ad escludere i lungo soggiornanti dal percepimento delle prestazioni sociali di natura 'non essenziale' (ed in ogni caso le prestazioni familiari non potrebbero ritenersi prestazioni non essenziali in ragione del considerando n. 13 alla direttiva), né potrebbe ritenersi che l'assegno per i nuclei familiari numerosi non costituisca una prestazione di assistenza sociale, in quanto la ratio della prestazione medesima è quella di garantire un aiuto alle famiglie con almeno tre figli minori che si trovano in una condizione di disagio economico. Pertanto, secondo il giudice di Gorizia, il diritto dei lungo soggiornanti al percepimento della prestazione scaturisce dalla diretta ed immediata portata applicativa della norma di diritto dell'Unione europea, e dal suo primato sulla norma di diritto nazionale che prevede la clausola di esclusione dei cittadini di Paesi terzi non membri dell'Unione europea, con conseguente necessità di disapplicazione di quest'ultima a favore della norma europea. Il giudice del lavoro di Gorizia, rigettando il ricorso, aveva condannato l'INPS al pagamento delle spese legali.

Con una ordinanza del 5 dicembre 2011 il Tribunale di Padova (*scaricabile dal link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1947&l=it*), sez. lavoro, ha riconosciuto il diritto di un cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno per lungo soggiornanti UE ad ottenere, da parte del comune di residenza e dell'INPS, l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare numeroso (ex art. 65 L. 448/1998). Questo sempre in applicazione dell'art. 11 della Direttiva UE 2003/109/CE, così come recepita in Italia con il d.lgs. n. 3/2007, che ha novellato l'art. 9, comma 12, lett. c), T.U. Immigrazione.

Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, con l'ordinanza n. 506 depositata il 7 dicembre 2010 (*scaricabile dal link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1317&l=it*), aveva respinto il reclamo inoltrato dall'INPS contro l'ordinanza dd. 01.10.2010, con la quale il giudice del lavoro di Gorizia aveva accertato il carattere discriminatorio del comportamento del Comune di Monfalcone e dell'INPS che avevano rifiutato ad un cittadino del Kosovo titolare del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti l'accesso al beneficio sociale dell'assegno per i nuclei familiari numerosi (in proposito si veda alla pagina web:

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1317&l=it).

Nonostante tale chiaro indirizzo giurisprudenziale da parte dei giudici di merito, il Ministero del Lavoro e l'INPS continuano a dare disposizioni ai Comuni e ai propri uffici periferici di negare il beneficio ai cittadini di Paesi terzi lungo soggiornanti, sostenendo che la normativa nazionale in vigore non lo consentirebbe ed ignorando il principio fondamentale per cui in caso di incompatibilità di una norma nazionale con una norma di diritto dell'Unione europea di diretta ed immediata applicazione, quest'ultima deve prevalere, con conseguente disapplicazione della prima da parte delle autorità anche amministrative, inclusi gli enti locali. Tale principio, inerente ai rapporti tra diritto comunitario e diritto nazionale, ha trovato riconoscimento fin dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 389/1989 ed in quelle successive (C.Cost. 2.02.1990 n. 64 e C.Cost. 18.04.1991, n. 168). Pertanto, appare contraria ai basilari principi di rispetto del rango del diritto comunitario nell'ordinamento interno la recente circolare/messaggio INPS dd. 16 maggio 2012, n. 8468 (*scaricabile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/inps_messaggio_16052012.pdf*), con la quale viene confermato l'orientamento finora seguito di escludere i cittadini di Paesi terzi lungo soggiornanti dal beneficio dell'assegno per i nuclei familiari numerosi. L'INPS cita anche un parere reso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 23 marzo 2012 fondato su considerazioni di vincoli di bilancio e di contenimento della spesa pubblica. Secondo tale parere, infatti, "un intervento normativo diretto ad estendere il beneficio ai cittadini extracomunitari lungo soggiornanti comporta nuovi o maggiori oneri in riferimento ai quali vanno individuati i necessari mezzi di copertura".

A tale proposito, l'ASGI ricorda che le necessità di bilancio (che ovviamente possono rilevare nella determinazione complessiva degli interventi) non possono invece rilevare al fine di limitare i diritti fondamentali collegati a previsioni del diritto dell'Unione europea come appunto il diritto alla parità di trattamento con i cittadini nazionali a favore dei lungo soggiornanti di cui alla direttiva n. 109/2003.

La CGE si è pronunciata sul punto in materia di discriminazione di genere : *"D'altronde, ammettere che considerazioni di bilancio possano giustificare una differenza di trattamento tra uomini e donne, la quale, in loro mancanza, costituirebbe una discriminazione indiretta basata sul sesso, comporterebbe che l'applicazione e la portata di una norma tanto fondamentale del diritto comunitario quale quella della parità tra uomini e donne possano variare, nel tempo e nello spazio, a seconda dello stato delle finanze pubbliche degli Stati membri"* (CGE, Helga Kutz-Bauer c. F.H. Hamburg, causa C- 187/00, sentenza 20.03.2003).

Negli stessi termini si è espressa anche la Corte europea dei diritti dell'Uomo di Strasburgo : la disparità di trattamento fondata (direttamente o indirettamente) sulla nazionalità nell'accesso a prestazioni di welfare può essere giustificata solo da "ragioni molto forti" e tra esse non possono ricomprendersi le ragioni di bilancio o contenimento della spesa pubblica; in mancanza di dette ragioni molto forti si è in presenza di una discriminazione vietata dall'art 14 CEDU in relazione all'art. 1 del Protocollo n. 1 addizionale alla CEDU. Così non sono state ritenute giustificabili dalla necessità di equilibrare le spese di welfare con le risorse finanziarie disponibili, le argomentazioni avanzate dal governo francese nel caso Koua, in cui si limitava la cerchia dei beneficiari in ragione della cittadinanza, né quelle proposte dal governo austriaco nel caso Gaygusuz in cui si giustificavano le restrizioni imposte in ragione di un'asserita "speciale responsabilità" che lo Stato avrebbe nel tutelare con priorità i bisogni dei propri cittadini rispetto a quelli di coloro che tali non sono (Corte europea dei diritti dell'Uomo, sentenza Koua Poirrez c. Francia, 30 settembre 2003 in particolare paragrafo 43; sentenza Gaygusuz c. Austria, 16 settembre 1996, in particolare paragrafo 45). Tali considerazioni sono state riprese più recentemente dalla sentenza della Corte Costituzionale italiana n. 187 dd. 26-28.05.2010.

Il messaggio dell'INPS, e la posizione espressa in proposito dai Ministeri del Lavoro e dell'Economia, pertanto, costituiscono una chiara violazione degli obblighi e vincoli derivanti dal diritto dell'Unione europea. A tale proposito, l'ASGI ha informato la Commissione europea, inviando nell'aprile 2011 un esposto (*scaricabile dal link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1553&l=it*).

Le disposizioni applicative dell'art. 65 della l. n. 448/1998 (D.M. 21.12.2000, n. 452) prevedono che la domanda per l'erogazione del beneficio debba essere presentata al Comune di residenza da uno dei due genitori, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio. I Comuni sono dunque titolari del potere concessorio del beneficio, il quale tuttavia viene successivamente erogato dall'INPS sulla base degli elenchi dei nominativi trasmessi dai Comuni. Ai sensi della circolare INPS n. 206 dd. 11.12.2000, l'INPS non può dunque rifiutarsi di erogare il beneficio concesso dal Comune, e l'azione di annullamento di un beneficio inizialmente concesso dal Comune presuppone sempre l'adozione di un

provvedimento da parte del Comune medesimo. L'INPS, tutt'al più può svolgere autonomamente una verifica per l'eventuale esistenza di quello che a suo avviso potrebbe ritenere un indebito esborso, sollecitando poi il Comune ad emanare il provvedimento di annullamento quale presupposto per l'azione legale di recupero. Così dispone la circolare: "Il provvedimento di revoca di un beneficio da parte del Comune deve quindi precedere l'azione di recupero anche nel caso in cui l'esistenza dell'indebito sia stata rilevata a cura dell'INPS stesso". "In quest'ultimo caso, la competente Agenzia dovrà dare tempestiva notizia della non spettanza dell'assegno (con le relative motivazioni) al Comune che lo ha concesso, perché provveda alla revoca del beneficio".

Tenuto presente dunque che in ultima analisi sono i Comuni titolari a decidere sull'accesso al beneficio, sorprende l'assenza di un intervento dell'ANCI al riguardo che sostenga le ragioni dell'integrazione dei lungo soggiornanti e del loro sacrosanto diritto alla parità di trattamento, nonché tuteli anche gli enti locali dalle spese cui rischiano di andare incontro in caso di notifica del diniego all'accesso al beneficio. Qualora, infatti, i Comuni si adeguano all'indirizzo dell'INPS, negando il beneficio ai lungo soggiornanti che ne fanno richiesta, dovranno essere pure chiamati in giudizio nel caso di un eventuale ricorso anti-discriminazione ex art. 44 del T.U. immigrazione, correndo dunque il rischio di doversi accollare il pagamento delle spese legali in caso di soccombenza.

Appare pertanto sorprendente che l'ANCI, in risposta ad un quesito sottoposto dal Comune di Ravenna, si limiti a suggerire di rimettere la questione all'attenzione dell'Autorità territoriale di Governo, ritenendo che la questione sia caratterizzata da incertezza interpretativa, anche in ragione di un precedente di Cassazione, ovvero la sentenza dd. 29 settembre 2008, n. 24278. Il parere reso dall'ANCI ([scaricabile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/anci_risposta_quesito_comune_ravenna.pdf](http://www.asgi.it/public/parser_download/save/anci_risposta_quesito_comune_ravenna.pdf)) è sostanzialmente fuorviante innanzitutto per il fatto che cita una sentenza di Cassazione superata da un orientamento successivo del giudice di legittimità, ovvero la sentenza Cassazione, n. 17966/2011, depositata il 1 settembre 2011. ([scaricabile dal link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1789&l=it](http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1789&l=it)) Peraltro, detta giurisprudenza non ha a che fare con la clausola di parità di trattamento di cui alla direttiva europea n. 109/2003 sui lungo soggiornanti, bensì con l'interpretazione della nozione di "sicurezza sociale" contenuta nella clausola di parità di trattamento di cui agli Accordi euromediterranei sottoscritti dalla Comunità europea con alcuni Paesi della sponda sud del bacino del Mediterraneo. La Cassazione, con la sentenza n. 17966/2011, rigetta il ricorso dell'INPS contro la sentenza della Corte di Appello di Torino che aveva riconosciuto ad un cittadino marocchino regolarmente soggiornante in Italia ma privo della carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, il diritto alla pensione di inabilità negatagli sulla base dell'art. 80 c. 19 l. n. 388/2000. I giudici di legittimità sottolineano che la Corte di Appello di Torino aveva correttamente applicato il principio del primato della norma comunitaria contenuta negli Accordi di associazione CE-Marocco su quella interna confliggente, nonostante la pensione di inabilità costituisca una prestazione assistenziale e non previdenziale. Questo in quanto "non vi è sovrapposizione tra il concetto comunitario di sicurezza sociale e quello nazionale di previdenza sociale". Infatti, prosegue la Corte di Cassazione, "il concetto comunitario di sicurezza sociale deve essere valutato alla luce della normativa e della giurisprudenza comunitaria per cui deve essere considerata previdenziale una prestazione attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale o discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita e riferita ad uno dei rischi elencati nell'art. 4 c. 1 del Regolamento n. 1408/71, dove sono incluse le prestazioni di invalidità" (oltre alle prestazioni familiari n.d.r.). La Corte di Cassazione, dunque, conclude che "la Corte di Appello di Torino aveva fatto una corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi comunitari mediante Regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia europea" (Cass. sentenza n. 26897/2009).

Innanzitutto la direttiva n. 109/2003 non contiene alcuna sfumatura interpretativa propria invece della clausola contenuta negli accordi euromediterranei, in quanto riguarda esplicitamente le prestazioni di 'assistenza sociale' e non solo le prestazioni di 'sicurezza sociale'. Pertanto, anche alla luce della sentenza della Cassazione n. 17966/2011 non sussistono dubbi sull'obbligo della disapplicazione del requisito di nazionalità contenuta nella normativa relativa all'assegno INPS per i nuclei familiari numerosi in presenza di una norma di fonte del diritto UE che contempli una clausola di parità di trattamento a favore di talune categorie di cittadini di Paesi terzi protetti dal diritto UE ovvero i lungo soggiornanti (direttiva n. 109/2003) e i cittadini tunisini, marocchini, algerini e turchi protetti dagli Accordi euromediterranei CE. Questo senza necessità di adire la Corte Costituzionale e di chiedere il giudizio di verifica della legittimità costituzionale della normativa interna (in questo senso non appare condivisibile l'ordinanza n. 241 dd. 9 marzo 2011, con la quale il Tribunale di Monza ha rimesso gli atti alla Corte

Costituzionale).

A completamento delle informazioni ivi fornite, si ricorda che l'assegno familiare per i nuclei familiari numerosi con almeno tre figli minori è previsto dall'art. 65 della L. n. 448/1998 che ha introdotto un requisito di cittadinanza italiana ai fini dell'accesso al beneficio sociale. Successivamente, l'art. 80 della l. n. 388/2000 ha esteso detto beneficio anche ai nuclei familiari ove il soggetto richiedente sia un cittadino comunitario. Con circolare n. 9 dd. 22/01/2010, l'INPS ha riconosciuto ai cittadini di Paesi terzi titolari dello status di rifugiato politico o della protezione sussidiaria il diritto di accedere al suddetto assegno poiché l'art. 27 del Decreto legislativo 251/07, di recepimento della direttiva CE 2004 /83 (relativa all'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa della protezione internazionale) ha riconosciuto il diritto per tali soggetti di godere del medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria. Fino a questo momento, tuttavia, le disposizioni amministrative non hanno mai esteso tale beneficio anche ai nuclei familiari ove il richiedente sia un cittadino di paese terzo titolare di un permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti di cui all'art. 9 del T.U. immigrazione. Questo nonostante che l'art. 11 c. 1 della direttiva europea n. 109/2003 preveda a favore dei lungo soggiornanti una clausola di parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali in materia di prestazioni di assistenza sociale e che il legislatore italiano abbia recepito tale direttiva con il d.lgs. n. 3/2007 senza prevedere alcuna deroga all'applicazione di detto principio. Né potrebbe intendersi che l'inciso "salvo diversamente disposto" contenuto nell'art. 9 comma 12 lett. c) del d.lgs. n. 286/98 possa fondare una deroga al principio di parità di trattamento, in quanto ciò contrasterebbe con i canoni interpretativi consolidati della Corte di Giustizia europea, per cui ogni deroga ai principi fondamentali, tra cui quello di eguaglianza e parità di trattamento, deve essere interpretata restrittivamente. Ne deriva, pertanto, che uno Stato membro non può invocare la suddetta deroga se non abbia chiaramente espresso l'intenzione di avvalersene (Si vedano per analogia al riguardo i paragrafi 86-87 della sentenza della Corte di Giustizia europea nella causa *Kamberaj c. Provincia autonoma di Bolzano*; ovvero la sentenza CGE 4 marzo 20120, nel caso *Chakroun*, C- 578/08, punto 43).

Al contrario di quanto dunque affermano Ministero del Lavoro, Ministero dell'Economia e INPS, non è necessaria alcuna modifica legislativa per consentire l'accesso dei lungo soggiornanti all'assegno INPS per i nuclei familiari numerosi, bensì la presa d'atto – puramente amministrativa- della portata applicativa immediata e diretta della previsione contenuta nella direttiva europea n. 109/2003. Se non lo fa l'INPS e il Comune richiesto, dovrà farlo il giudice in sede di contenzioso giurisdizionale.

3. Corte di Appello di Perugia: gli stranieri disabili hanno diritto all'assegno di invalidità anche se non lungosoggiornanti

Gli effetti della sentenza della Corte Cost. n. 187/2010 sui rapporti giuridici non ancora esauriti.

La sentenza della Corte di Appello di Perugia, sez. lavoro, n. 64/2012 dd. 13.06.2012, è scaricabile dal link:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/corte_appello_perugia_64_2012_13062012.pdf

Commento a cura dell'avv. Francesco Di Pietro, socio ASGI, avvocato del Foro di Perugia (dal sito web: <http://www.studiolegaledipietro.com>)

Un cittadino albanese presentava ricorso contro l'INPS al Tribunale del Lavoro di Perugia, al fine di ottenere il pagamento dei ratei arretrati dell'assegno mensile, con diversa decorrenza rispetto a quella decisa dall'Amministrazione.

Il ricorrente soggiornava regolarmente in Italia dal 10.06.2000 ed era attualmente titolare di permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo; era stato riconosciuto invalido civile al 76% e aveva quindi

presentato domanda per pratica minorato civile presso l'Ufficio invalidi del Comune.

A tale domanda, l'INPS disponeva la liquidazione dell'assegno solo con decorrenza dal 01.04.2009, anziché dalla data della presentazione della relativa domanda (che era del 27.09.2003).

La motivazione di tale diversa (e sfavorevole) decorrenza, a detta del Comune, è costituita dal fatto che "precedentemente a questa data non ricorrono tutte le condizioni necessarie": esattamente non vi era la titolarità del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo.

Veniva quindi presentato ricorso al Tribunale di Perugia, in cui si faceva riferimento alle intervenute pronunce costituzionali (n. 306/2008 e n. 11/2009) per cui non è più previsto il requisito della cd. "carta di soggiorno", ma basta la mera presenza regolare in Italia.

Si costituiva in giudizio l'INPS deducendo, tra le altre cose, che le sentenze costituzionali sopracitate riguardano benefici diversi rispetto a quello (assegno mensile) richiesto con il ricorso e che le sentenze della Corte Costituzionale non hanno efficacia retroattiva.

Il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 211 del 2011, rileva nel merito che, nelle more del procedimento, è intervenuta la sentenza costituzionale n. 187/2010 (che segue alle precedenti pronunce n. 306/2008 circa l'indennità di accompagnamento, e n. 11/2009 circa la pensione di inabilità civile).

Il Giudice di prime cure rileva che tale sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118".

Posto che il ricorso verteva proprio sulla percezione dell'assegno di invalidità civile, il Giudice dichiara il diritto del Ricorrente alla percezione dell'assegno. Il Giudice inoltre osserva che, a seguito della pronuncia costituzionale da ultimo intervenuta (sentenza 187 / 2010), non è richiesto il requisito della regolare presenza quinquennale in Italia. Rilevata la carenza del requisito reddituale per un dato periodo, accerta il diritto alla erogazione dei ratei arretrati del beneficio dal 1.1.2007 al 31.3.2009, condannando al relativo pagamento l'INPS.

Con successivo atto di appello, l'INPS proponeva quindi impugnazione avverso la sentenza n. 211/2011 del Tribunale di Perugia.

L'INPS richiama le pronunce costituzionali intervenute sul tema. Afferma che le n. 306/2008 e n. 11/2009 sono sentenze interpretative di accoglimento riferibili a provvidenze diverse rispetto a quella oggetto del giudizio. Ed afferma che il Giudice di prime cure fa riferimento alla sentenza n. 187/2010 applicandola alla specie con effetto retroattivo, mentre (a detta dell'appellante) le sentenze della Corte Costituzionale non hanno effetto retroattivo.

Si costituisce nel giudizio d'appello, il cittadino albanese appellato. Questi, tra le altre argomentazioni riferibili alla nota sentenza costituzionale n. 187/2010, rileva che la stessa ha effetto retroattivo. Richiama al riguardo il disposto dell'art. 136 Cost.: "Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione"; e dell'art. 30 comma 3, legge n. 87/1953: "Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione".

La pronuncia costituzionale in discorso è stata depositata in data 28.05.2010. Quindi da tale data la norma dichiarata incostituzionale non poteva essere applicata dal Giudice di prime cure (a quella data il procedimento di primo grado era pendente).

Nella memoria di costituzione, l'Appellato fa inoltre riferimento alla tesi per cui il limite agli effetti retroattivi delle sentenze costituzionali di accoglimento è dato dalla definitività dei rapporti tra privati ed amministrazione (cd. "rapporti esauriti"). Al riguardo la proposizione del ricorso di primo grado e la pendenza del procedimento di primo grado hanno fatto sì che il rapporto tra Ricorrente ed Amministrazione non diventasse definitivo (non si è

in presenza di “rapporto esaurito”), ragion per cui sullo stesso rapporto si esplicano gli effetti retroattivi della pronuncia costituzionale.

Con sentenza n. 64/2012, depositata il 13.06.2012, la Corte d'Appello di Perugia respinge il ricorso dell'INPS e conferma la sentenza di primo grado.

Il Collegio prende le mosse dalla sentenza costituzionale n. 187/2010 ed afferma, sulla base del disposto dell'art. 136 Cost., la sua efficacia retroattiva. Con il solo limite del rispetto dei rapporti esauriti, tra i quali non era certo annoverabile quello tra il cittadino straniero e la P.A., non ancora definito in quanto pendente il processo di primo grado.

Ma la Corte d'Appello va oltre e, in una sorta di “obiter dicta”, afferma che l'art. 80 comma 19 della legge 388/2000 (dichiarato incostituzionale con le sentenze citate) “sarebbe stato inapplicabile anche a prescindere dalla declaratoria d'illegittimità della Corte Costituzionale”.

Infatti, per il Collegio tale disposizione era in contrasto con il regolamento n. 1408/1971 CE e con i regolamenti di attuazione n. 574/1972 e n. 859/2003 (normativa self executive e prevalente sulla normativa interna), e con il principio di parità di trattamento, “in virtù del quale le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri sono soggette agli obblighi e sono ammesse ai benefici della legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato medesimo”.

Il Collegio afferma che, ai fini del godimento di una prestazione assistenziale, è necessario il requisito della mera presenza legale nel territorio di uno Stato membro, e non anche la titolarità della cd. “carta di soggiorno”. In tale passaggio, il Collegio non ritiene quindi rilevante quanto disposto al “considerando n. 12” del regolamento n. 859/2003 CE. E cioè la norma per cui, ai fini dell'applicazione dei regolamenti n. 1408/1971 CE e n. 574/1972, la situazione del cittadino straniero debba aver avuto legami con più di uno Stato membro (e non con un Paese terzo ed un solo Stato membro).

Sul regolamento n. 1408/1971 e sulla prevalenza sulla normativa interna si registra altra pronuncia del Tribunale di Perugia, in tema di indennità di frequenza: sentenza 20.08.2007, n. 433 (sul punto anche: Trib. Lav. Pistoia, 23.03.2007; Trib. Lav. Trento, sent. N. 202/2004).

4. Tribunale di Reggio Emilia: Accordo di Associazione CEE-Turchia ed accesso delle cittadine turche all'assegno di maternità comunale anche se non lungosoggiornanti.

La norma comunitaria prevalente su quella nazionale di cui all'art. 74 d.lgs. n. 151/01.

L'ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia, sez. lavoro, dd. 16.07.2012 (O.N. c. INPS, Comune di Fabbrico e Unione dei Comuni della Pianura Reggina), può essere scaricata dal link:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_reggio_emilia_ordinanza_16072012.pdf

A seguito di un ricorso anti-discriminazione proposto da ASGI, il giudice del lavoro di Reggio Emilia ha riconosciuto ad una cittadina turca regolarmente soggiornante in Italia, con ordinario permesso di soggiorno e coniugata con un cittadino turco, pure lui regolarmente soggiornante, il diritto all'erogazione dell'assegno di maternità comunale previsto dall'art. 74 del d.lgs. n. 151/2001, pur in assenza del requisito del permesso di soggiorno per lungosoggiornanti di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 286/98, richiesto dalla normativa citata.

Il giudice del lavoro di Reggio Emilia ha riconosciuto la fondatezza del ricorso presentato, fondato sul principio di parità di trattamento in materia di sicurezza sociale tra cittadini UE e lavoratori turchi e loro familiari, contenuto nell'art. 3.1 della decisione del Consiglio di Associazione n. 3/80, resa in attuazione dell'accordo di Associazione tra Turchia e l'allora Comunità Economica Europea.

Il cennato principio di parità di trattamento si estende anche alla materia dei "maternity benefits" (art. 4a. della decisione n. 3/80), ed in questa nozione deve essere fatto rientrare anche il beneficio dell'assegno di maternità comunale di cui all'art. 74 del d.lgs. n. 151/2001.

Il giudice di Reggio Emilia richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea maturata sulla materia. Nella sentenza n. 262/99, la Corte di Giustizia europea ha infatti statuito che il principio di parità di trattamento contenuto nella decisione n. 3/80 implica un obbligo sufficientemente chiaro e preciso, tale da produrre effetti diretti sul territorio degli Stati membri, attribuendo diritti soggettivi opponibili nei confronti di ciascun Stato membro. Ne consegue che il lavoratore turco e i suoi familiari debbono godere dei benefici previsti dalla normativa assistenziale/previdenziale interna dello Stato membro, nei settori coperti dalla decisione n. 3/80, alle medesime condizioni previste per il cittadino dello Stato membro. In quella sentenza, la Corte di Giustizia specificò che in materia di prestazioni familiari o di natalità, la decisione n. 3/80 non contiene alcuna deroga o restrizione al principio di parità di trattamento. Ne consegue – conclude il giudice di Reggio Emilia – che l'assegno di maternità di base previsto dal d.lgs. n. 151/01 rientra tra i benefici sui quali si estende l'ambito di applicazione del principio di parità di trattamento di cui alla decisione n. 3/80 in attuazione dell'Accordo di Associazione CEE-Turchia.

Tale decisione, essendo atto di normazione comunitaria, trova diretta ed immediata applicazione nell'ordinamento interno, prevalendo su ogni disposizione nazionale incompatibile, la quale dunque va disapplicata (CGE, sentenza 20.11.1990, *Sevince*, C-192/89), senza necessità di sollevare la questione di illegittimità costituzionale della norma interna (C. Cost. sent. n. 348 e 349/2007).

Il giudice di Reggio Emilia ha dunque disposto la disapplicazione del requisito del permesso di soggiorno per lungosoggiornanti quale condizione per l'accesso al beneficio dell'assegno comunale di base ex art. 74 d.lgs. n. 151/01, nei confronti della ricorrente, in quanto familiare di un lavoratore turco regolarmente soggiornanti in Italia. Il giudice ha dunque condannato l'INPS ed il Comune di Fabbrico (Reggio Emilia) e l'Unione dei Comuni della Pianura Reggina a erogare l'assegno, comprensivo degli interessi legali e della rivalutazione annuale. L'INPS e le altre parti convenute sono state condannate inoltre a pubblicare la decisione a proprie spese sul "Quotidiano Nazionale".

Il giudice di Reggio Emilia ha rigettato, invece, la parte del ricorso per la quale l'ASGI era intervenuto in giudizio chiedendo il riconoscimento del carattere collettivo della discriminazione ed un conseguente piano di rimozione collettivo nazionale delle discriminazioni consistente nell'ordine impartito all'INPS di modificare le proprie istruzioni amministrative rivolte ai Comuni con l'indicazione di far accedere al beneficio le categorie di persone protette dalla decisione n. 3/80 dell'Accordo di Associazione CEE-Turchia.

Aderendo ad una tesi minoritaria nella giurisprudenza di merito, il giudice ha, infatti, ritenuto che la legittimazione ad agire per le associazioni iscritte nell'apposito di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 215/2003, di recepimento della direttiva n. 2000/43, sia prevista esclusivamente in relazione alle discriminazioni fondate sull'elemento etnico-razziale e non a quelle fondate sulla nazionalità, ovvero sulla cittadinanza. Per queste ultime la legittimazione ad agire nei casi di discriminazioni collettive sarebbe

prevista solo a favore delle organizzazioni sindacali nel campo dei rapporti di lavoro, in relazione all'art. 44 c. 10 del d.lgs. n. 286/98.

Il giudice non ha accolto la tesi, prevalente in giurisprudenza, che una discriminazione fondata sulla cittadinanza, e che dunque interessa la popolazione straniera in Italia, indirettamente costituisce pure una discriminazione fondata su elementi etnico-razziali, perché viene a colpire una popolazione caratterizzata da elementi etnico-razziali diversi da quelli che in netta prevalenza compongono la popolazione di cittadinanza italiana (si veda ad es. Tribunale di Brescia, ordinanza 13 giugno 2012 commentata di seguito nella presente newsletter).

PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE NEGLI ACCORDI EURO-MEDITERRANEI TRA COMUNITÀ EUROPEA E STATI TERZI E NELL'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE CEE-TURCHIA.

A cura di Walter Citti, consulente ASGI, servizio anti-discriminazioni.

1). *Il principio di parità di trattamento in materia di sicurezza sociale previsto dagli Accordi di associazione euromediterranei.*

Rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario le clausole di "non discriminazione" in materia di sicurezza sociale contenute negli Accordi di Associazione euromediterranei stipulati tra la Comunità Europea e i relativi Stati terzi. Si tratta, nello specifico, degli Accordi euromediterranei che istituiscono un'Associazione tra le Comunità Europee e i loro Stati membri, da un lato, e rispettivamente la Repubblica Tunisina, il Regno del Marocco e l'Algeria, dall'altro, tutti ratificati con legge e vincolanti per l'Italia in quanto membro della CE (ora UE).

Tali accordi, infatti, contengono espressamente una clausola di parità di trattamento nella materia della "sicurezza sociale".

A titolo di esempio, l'art. 68 dell'Accordo euromediterraneo con l'Algeria firmato il 22 aprile 2002 ed entrato in vigore il 10 ottobre 2005 (e clausole del tutto analoghe sono contenute negli accordi con Marocco firmato il 26.02.1996 ed entrato in vigore il 01.03.2000 e Tunisia firmato il 17.07.1995 ed entrato in vigore il 01.03.1998, ma non invece in quelli sottoscritti con Egitto, Israele, Regno di Giordania, Palestina) prevede che "1....i lavoratori di cittadinanza algerina e i loro familiari conviventi godono, in materia di sicurezza sociale, di un regime caratterizzato dall'assenza di ogni discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati. 2. Il termine "sicurezza sociale" include i settori della sicurezza sociale che concernono le prestazioni relative alla malattia e alla maternità, all'invalidità, le prestazioni di vecchiaia e per i superstiti, i benefici relativi agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali, al decesso, le prestazioni relative alla disoccupazione e quelle familiari". Il successivo art. 69 specifica quali sono i destinatari della previsione sulla parità di trattamento ovvero "i cittadini delle parti contraenti residenti o legalmente impiegati nel territorio dei rispettivi paesi ospiti", fissando dunque l'unico requisito della residenza o dell'attività lavorativa legale svolta nel territorio della parte contraente. (1)

E' opportuno ricordare al riguardo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, secondo la quale innanzitutto tali disposizioni concernenti il divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità nella materia della sicurezza sociale sono di immediata e diretta applicabilità nell'ordinamento degli Stati membri e hanno il rango di norme di diritto derivato del diritto comunitario, fonte dunque di obblighi e diritti, imponendo dunque la disapplicazione delle norme interne eventualmente confliggenti o incompatibili (in tal senso la causa di riferimento e' Kziber c. Germania, sentenza CGE 31 gennaio 1991, causa C-18/90).

La seconda importante questione interpretativa risolta dalla Corte di Giustizia europea e' stata quella riguardante la nozione di "sicurezza sociale" contenuta nei citati Accordi euromediterranei - ed ancor prima negli accordi di cooperazione che li hanno preceduti-, che deve essere intesa allo stesso modo dell'identica nozione contenuta nel regolamento CEE n. 1408/71 (ora Regolamento CE n. 883/2004). Come abbiamo già accennato in

precedenza, tale regolamento, dopo le modifiche apportate dal Regolamento del Consiglio 30/4/1992 n. 1247, include nella nozione di "sicurezza sociale" oltre alle "prestazioni familiari" ovvero quelle "prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari " (ora art. 1 lett. z) Reg. CE n. 883/2004), anche le "prestazioni speciali a carattere non contributivo", definite ora prestazioni "miste" ai sensi dell'art. 70 del Regolamento n. 883/2004/CE, [incluse quelle] destinate alla tutela specifica delle persone con disabilità, [...] ed elencate nell'allegato II bis (ora allegato X)". Per quanto concerne l'Italia, questo allegato menziona espressamente quelle prestazioni che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di assistenza sociale cioè la pensione sociale, le pensioni e le indennità ai mutilati ed invalidi civili, ai sordomuti, ai ciechi civili, gli assegni per assistenza ai pensionati per inabilità.

Al riguardo, si vedano a solo titolo di esempio le conclusioni tratte dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza sul caso Henia Babahenini c. Belgio (dd. 15/01/1998, causa C-113/97). La Corte era stata interpellata dal giudice nazionale belga in merito all'applicabilità della clausola di non-discriminazione in materia di "sicurezza sociale" prevista dal precedente accordo di cooperazione tra Comunità Europee e Algeria, firmato nel 1976 e poi sostituito dall'Accordo euromediterraneo di Associazione, in riferimento ad una prestazione sociale non contributiva per disabilità. La Corte così si esprime:

"Per quanto riguarda,..., la nozione di previdenza sociale che figura in questa disposizione, dalla citata sentenza Krid (punto 32) e, per analogia, dalle citate sentenze Kziber (punto 25), Yousfi (punto 24) e Hallouzi-Choco (punto 25) risulta che essa va intesa allo stesso modo dell'identica nozione contenuta nel regolamento n. 1408/71. Ora dopo la modifica operata dal regolamento (Cee) del Consiglio 30/04/1992 n. 1247, il regolamento n. 1408/71 menziona esplicitamente all'art. 4, n. 2 bis, lett. b) (vedi anche l'art. 10 bis, n. 1, e l'allegato II bis di questo regolamento), le prestazioni destinate a garantire la tutela specifica dei minorati. Del resto, anche prima di questa modifica del regolamento n. 1408/71, costituiva giurisprudenza costante, sin dalla sentenza 28/5/1974, causa 187/73, Callemeyn (Racc. p. 553), che gli assegni per minorati rientravano nell'ambito di applicazione ratione materiae di questo regolamento... Di conseguenza, il principio,..., dell'accordo, che vieta qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza nel campo della previdenza sociale dei lavoratori migranti algerini e dei loro familiari con essi residenti rispetto ai cittadini degli Stati membri in cui essi sono occupati comporta che le persone cui si riferisce questa disposizione possono aver diritto agli assegni per minorati alle stesse condizioni che devono essere soddisfatte dai cittadini degli Stati membri interessati" .

Con riferimento alla normativa belga sul reddito minimo garantito per le persone anziane, l'equivalente dell'assegno sociale italiano, e che escludeva da tale provvidenza i cittadini stranieri a meno che non beneficino già di una pensione di invalidità o di reversibilità, la Corte di Giustizia Europea, ord. 17 aprile 2007 (caso Mamate El Yousfi c. Office National des Pensions) ha concluso che *"l'art. 65, n. 1, primo comma, dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, firmato a Bruxelles il 26 febbraio 1996 e approvato a nome delle dette Comunità con la decisione del Consiglio e della Commissione 24 gennaio 2000, 2000/204/CE, CECA, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che lo Stato membro ospitante rifiuti di accordare il reddito minimo garantito per le persone anziane ad una cittadina marocchina che abbia raggiunto i 65 anni di età e risieda legalmente nel territorio del detto Stato, qualora costei rientri nell'ambito di applicazione della succitata disposizione per avere essa stessa esercitato un'attività di lavoro dipendente nello Stato membro di cui trattasi oppure a motivo della sua qualità di familiare di un lavoratore di cittadinanza marocchina che è od è stato occupato in questo medesimo Stato".*

Riguardo alla giurisprudenza italiana, c'è da segnalare la recente sentenza della [Corte di Cassazione italiana](#), n. 17966/2011, depositata il 1 settembre scorso, (2) con la quale il giudice di legittimità ha compiuto un *revirement* rispetto ad un suo precedente orientamento giurisprudenziale (ci si riferisce a Cass., sentenza n. 24278 dd. 29.09.2008). Nella recente sentenza, la Suprema Corte prende finalmente atto della corretta portata applicativa della clausola di parità di trattamento in materia di sicurezza sociale contenuta negli Accordi euromediterranei. La Cassazione rigetta il ricorso dell'INPS contro la sentenza della Corte di Appello di Torino che aveva riconosciuto ad un cittadino marocchino regolarmente soggiornante in Italia ma privo della carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, il diritto alla pensione di inabilità negatagli sulla base dell'art. 80 c. 19 l. n. 388/2000. I giudici di legittimità sottolineano che la Corte di Appello di Torino aveva correttamente applicato il principio del primato della norma comunitaria contenuta negli Accordi di associazione CE-Marocco su quella interna confliggente, nonostante la pensione di inabilità costituisca una prestazione assistenziale e non previdenziale. Questo in quanto *"non vi è sovrapposizione tra il concetto comunitario di sicurezza sociale e quello nazionale di previdenza sociale"*. Infatti, prosegue la Corte di Cassazione *"il concetto comunitario di sicurezza sociale deve essere valutato alla luce della normativa e della giurisprudenza comunitaria per cui deve*

essere considerata previdenziale una prestazione attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale o discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita e riferita ad uno dei rischi elencati nell'art. 4 c. 1 del Regolamento n. 1408/71, dove sono incluse le prestazioni di invalidità". La Corte di Cassazione, dunque, conclude che "la Corte di Appello di Torino aveva fatto una corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi comunitari mediante Regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia europea" (Cass. sentenza n. 26897/2009).

Prima della sentenza di Cassazione dd. 1 settembre 2011, diversi tribunali di merito si erano già espressi a favore dell'applicabilità diretta nell'ordinamento italiano della clausola di parità di trattamento e non discriminazione in materia di sicurezza sociale contenuta negli accordi di associazione euro-mediterranei. Si possono citare al riguardo almeno le tre seguenti decisioni giurisdizionali:

Tribunale di Genova, ordinanza 3 giugno 2009, Ahmed CHAWQUI c. INPS (relativo all'assegno di invalidità) (scaricabile dal link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=849&l=it); Tribunale di Verona, ordinanza 14 gennaio 2010, n. 745/09 (relativo all'indennità speciale per i ciechi) (scaricabile dal link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=981&l=it); Corte di Appello di Torino, sentenza n. 1273/2007 dd. 14.11.2007 (relativa all'indennità di accompagnamento).

Dopo la sentenza della Cassazione del settembre scorso, si segnalano due ulteriori pronunce favorevoli dei tribunali di merito: Tribunale di Tivoli, ordinanza dd. 15.11.2011, in merito all'accesso di una coniuge di lavoratore marocchino all'assegno di maternità comunale (scaricabile dal link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1901&l=it); Tribunale di Perugia, sentenza n. 825/2011, in merito all'accesso di un cittadino marocchino all'assegno di invalidità (scaricabile dal link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_perugia_sent_825_2011.pdf)

E' evidente, dunque, la fondatezza del ricorso alla clausola di parità di trattamento in materia di sicurezza sociale contenuta in tali accordi di associazione euromediterranei per sostenere la tesi dell'illegittimità e della conseguente disapplicazione della clausola di cittadinanza o del requisito del permesso di soggiorno per lungosoggiornanti ai fini dell'accesso a prestazioni "familiari" di welfare previste dalla nostra legislazione nazionale quali l'assegno INPS per i nuclei familiari numerosi, la "carta acquisti" per minori di anni 3 e l'assegno di maternità comunale di cui all'art. 74 del d.lgs. n. 151/2001. (2)

2) Il principio di non discriminazione nell'Accordo di associazione Turchia – Comunità economica europea.

L'art. 3, n. 1 della decisione n. 3/80 del Consiglio di Associazione Turchia - Comunità europea, intitolato «Parità di trattamento», che ricalca il tenore dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71, così dispone: «1. *Le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni della presente decisione, sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari della presente decisione.*».

In base all'art. 2 della suddetta decisione n. 3/80 l'applicazione *ratione personae* riguarda i lavoratori di cittadinanza turca soggetto o che lo sono stati alla legislazione di uno o più Stati membri, i loro familiari residenti in uno Stato membro e i loro superstiti.

L'art. 4 della decisione n. 3/80, intitolato «Campo d'applicazione *ratione materiae*», prevede l'applicazione del principio di non discriminazione a tutti i settori della sicurezza sociale riconosciuti come tali dal Regolamento comunitario n. 1408/71 (ora Regolamento n. 883/2004).

Analogamente a quanto avvenuto per le clausole di parità di trattamento contenute negli accordi di associazione euromediterranei di cui abbiamo già trattato sopra, la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea ha riconosciuto anche a detta clausola contenuta nella decisione n. 3/80 il carattere di un'obbligazione chiara, precisa ed incondizionata, giustificante dunque un effetto diretto ed immediato negli ordinamenti degli Stati membri.

Riguardo alla nozione di "lavoratore", la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea ha pure indicato che debba essere interpretata con riferimento all'art. 1 lett. a) del Regolamento n. 1408/71, e quindi debba intendersi la persona assicurata, sia pure per un solo rischio, in forza di un'assicurazione obbligatoria o facoltativa presso un regime previdenziale generale o speciale e indipendentemente dall'esistenza attuale di un rapporto di lavoro (così CGE, Sürül c. Germania, 4 maggio 1999).

Di conseguenza, la Corte di Giustizia europea ha riconosciuto il diritto di una lavoratrice turca residente e legalmente soggiornante in Germania, ma con un permesso di soggiorno solo provvisorio e non convertibile, di ricevere gli assegni familiari per il proprio figlio convivente alle stesse condizioni previste per i cittadini tedeschi, disapplicando dunque la normativa tedesca sull'immigrazione che condizionava l'accesso a tale beneficio per i cittadini stranieri di Paesi terzi ad un'autorizzazione o permesso di soggiorno convertibile (Sentenza Sürül). In altri termini, la clausola di parità di trattamento prescinde dalla natura del titolo di soggiorno e dal diverso consolidamento del soggiorno del lavoratore turco o del suo familiare nel Paese membro e non sono ammesse distinzioni tra lavoratori regolarmente residenti con titoli di soggiorno temporanei e lavoratori con titoli di soggiorno di lunga durata o permanenti . (3)

La Corte di Giustizia europea ha inoltre riconosciuto che la nozione di parità di trattamento di cui alla decisione n. 3/80 vieta non solo le discriminazioni dirette fondate sulla nazionalità, ma anche quelle indirette o dissimulate che, mediante l'applicazione di altri criteri distintivi, si risolvano di fatto nello stesso risultato. Così, nella sentenza Öztürk c. Austria, la CGE ha ritenuto contraria al principio di parità di trattamento la legislazione austriaca che condizionava l'accesso ad una pensione di anzianità anticipata in caso di disoccupazione di lunga durata alla fruizione di prestazioni di disoccupazione per un certo periodo nello Stato membro in questione, senza che potessero essere tenute in considerazione prestazioni di disoccupazione fruitive in altro Stato membro. La Corte di Giustizia ritenne che tale requisito veniva a fondare una discriminazione indiretta in quanto idoneo ad essere soddisfatto in misura proporzionalmente maggiore dai cittadini nazionali (causa C-373/02, sentenza 28 aprile 2004, par. 56-58). (4)

Note

(1) Informazioni e riferimenti sulla pubblicazione dei testi degli Accordi di associazione euro-mediterranei negli organi ufficiali dell'Unione europea possono essere reperite al link: http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/mediterranean_partner_countries/r14104_it.htm

(2) Del resto, in virtù del principio del primato del diritto comunitario sulle norme interne ad esso incompatibili e del conseguente dovere di disapplicazione di queste ultime, l'INPS stesso avrebbe già dovuto estendere per via amministrativa tali prestazioni ai beneficiari della clausola di parità di trattamento in materia di sicurezza sociale di cui agli accordi euro-mediterranei, così come effettuato a favore delle donne extracomunitarie familiari di cittadini italiani o di Paesi membri dell'UE con riferimento all'assegno di maternità comunale, sebbene anche tale estensione sia avvenuta con un ingiustificabile ritardo di tre anni rispetto al decreto di recepimento della direttiva europea n. 2004/38 (circolare INPS n. 35 dd. 09/03/2010).

(3) Anche in questo caso, pertanto, appare palese l'incompatibilità con la Decisione n. 3/80 del requisito del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti ai fini dell'accesso delle donne di nazionalità turca regolarmente soggiornanti in Italia all'assegno di maternità comunale ex art. 74 d.lgs. n. 151/2001, nonché la loro esclusione dalla 'social card' e dall'assegno INPS per i nuclei familiari numerosi.

(4) In questo senso, dunque appare evidente l'inconciliabilità con la decisione n. 3/80 del requisito dell'anzianità decennale di residenza in Italia ai fini dell'accesso all'assegno sociale per gli ultra 65enni, introdotto dall'art. 20 c. 10 d.l. n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, chiaro esempio di discriminazione indiretta o "dissimulata".

5. Tribunale di Perugia: Gli infermieri extracomunitari hanno diritto a partecipare ai concorsi pubblici indetti per questo profilo professionale.

Va applicata la normativa speciale introdotta con l'art. 40 c. 21 del d.P.R. n. 394/99.

L'ordinanza del Tribunale di Perugia, sez. lavoro, dd. 08.06.2012, può essere scaricata al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_pg_080612.pdf

Il Tribunale di Perugia, sez. lavoro, con ordinanza dd. 08 giugno 2012, ha ordinato all'ESTAV (Ente per i Servizi Tecnico Amministrativi) della Regione Toscana di ammettere ad una procedura concorsuale indetta per l'assunzione di infermieri professionali una cittadina straniera residente a Perugia che ne era stata esclusa per mancanza del richiesto requisito di cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione europea.

Il giudice del lavoro di Perugia non è entrato nel merito della questione più generale se sussista o meno un diritto del cittadino extracomunitario all'accesso ai pubblici impieghi, ma si è limitato a constatare come risulti, per espresso disposto normativo, che gli infermieri di nazionalità extracomunitaria possono, se in possesso di titolo professionale riconosciuto in Italia, essere assunti anche a tempo indeterminato da strutture pubbliche. Questo in ragione dell'art. 40 c. 21 del d.P.R. n. 394/99 (come sostituito dall'art. 37 del d.P.R. n. 334/04), secondo il quale: *“Le disposizioni di cui all'art. 27, comma 1, lett. r) bis del T.U. immigrazione, riguardano esclusivamente gli infermieri dotati dello specifico titolo riconosciuto dal Ministero della Salute. Le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, sono legittimate all'assunzione degli infermieri, anche a tempo indeterminato, tramite specifica procedura...”*. Per tale categoria professionale, dunque, non sussistono dubbi che la cittadinanza italiana o dell'Unione europea non è necessaria per l'accesso alle procedure concorsuali per il pubblico impiego.

Si ringrazia per la segnalazione l'avv. Francesco Di Pietro, del Foro di Perugia, socio dell'ASGI.

6. Tribunale di Brescia: Discriminatorio il Regolamento comunale che preveda l'assegnazione di alloggi in equo canone ai soli cittadini italiani
Le associazioni iscritte nel registro di cui al d.lgs. n. 215/2003 legittimate ad agire anche nei casi di discriminazioni fondate sulla cittadinanza.

L'ordinanza del Tribunale di Brescia, dd. 13 giugno 2012 (ASGI e Fondazione Piccini c. Comune di Ghedi) può essere scaricata al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_brescia_ordinanza13062012.pdf

Il Tribunale di Brescia, con ordinanza dd. 13 giugno 2012, ha riconosciuto il carattere discriminatorio del comportamento del Comune di Ghedi consistente nell'aver emendato il Regolamento comunale al fine di prevedere l'assegnazione degli alloggi di proprietà municipale ad equo canone ai soli residenti in possesso della cittadinanza italiana.

A seguito del ricorso presentato da ASGI e Fondazione Guido Piccini per i diritti dell'Uomo ONLUS, il consiglio comunale di Ghedi approvava, in corso di causa, una nuova delibera con la quale veniva eliminato il requisito della cittadinanza.

Il giudice di Brescia, dunque, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Purtuttavia, ai sensi del principio della soccombenza virtuale, ha ritenuto di pronunciarsi ugualmente

sull'accertamento della valenza discriminatoria del comportamento del comune di Ghedi, anche ai fini di provvedersi sulle spese di causa.

Il giudice di Brescia, pertanto, ha respinto l'eccezione presentata dal Comune di Ghedi, secondo il quale il ricorso di ASGI e Fondazione Piccini non sarebbe ammissibile per mancanza della legittimazione ad agire, trattandosi di una disparità di trattamento fondata sulla cittadinanza e non sull'appartenenza etnico-razziale. Secondo il Comune di Ghedi, l'iscrizione nel registro delle associazioni legittimate ad agire direttamente in giudizio nei casi di discriminazioni collettive, previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 215/2003, attuativo della direttiva europea n. 2000/43/CE, sarebbe ininfluenza ai fini della rappresentanza in giudizio nei casi invece di asserite discriminazioni fondate sulla cittadinanza e quindi a danno degli stranieri in quanto tali.

Il giudice di Brescia ha respinto l'argomentazione sostenendo che una discriminazione direttamente fondata sulla cittadinanza a danno degli stranieri in quanto tali costituisce nel contempo una discriminazione indiretta fondata sull'elemento etnico-razziale in quanto viene a colpire persone appartenenti a gruppi etnico-razziali alloctoni e diversi rispetto a quelli maggioritari che compongono il popolo italiano.

Nel merito, il giudice di Brescia ha riconosciuto che una condizione di cittadinanza nell'accesso agli alloggi municipali in equo canone costituisce una discriminazione vietata dall'art. 43 c. 2 lett. c) del T.U. immigrazione con riferimento agli stranieri in generale e dall'art. 24 del d.lgs. n. 30/2007 con riferimento agli stranieri di altri Paesi membri dell'UE e ai loro familiari. Tale disparità di trattamento pone un vulnus al principio costituzionale di uguaglianza in quanto non è obiettivamente giustificata da una finalità legittima, perseguita con mezzi appropriati e necessari, secondo i criteri di riferimento della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 432/2005).

Il Comune di Ghedi è stato dunque condannato al pagamento delle spese legali.

7. Corte di Cassazione: Inammissibile il ricorso del Comune di Tradate *Conclusa definitivamente in favore di ASGI e APN la vicenda sul bonus bebè discriminatorio.*

L'ordinanza della Corte di Cassazione, sez. VI civile, n. 9740/12 dd. 14.06.2012, può essere scaricata dal sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/cassazione_14062012_tradate.pdf

Con ordinanza n. 9740/12 dd. 14 giugno 2012, la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Comune di Tradate contro il provvedimento del Tribunale di Milano dd. 8 settembre 2010 che aveva confermato l'ordinanza del giudice del medesimo Tribunale sul carattere discriminatorio del comportamento del Comune di Tradate che aveva previsto un beneficio sociale di natalità erogabile a favore dei soli neonati cui entrambi i genitori siano cittadini italiani residenti nello stesso Comune da almeno cinque anni. Il Tribunale di Milano aveva ordinato al Comune di erogare retroattivamente il beneficio anche ai neonati che abbiano almeno uno dei genitori residenti nel Comune da almeno cinque anni, senza distinzioni fondate sulla nazionalità.

Il Comune di Tradate aveva opposto ricorso in Cassazione.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile alla stregua del principio già affermato dai giudici di legittimità secondo cui il procedimento che era stato previsto dall'art. 44 del d.lgs. n. 286/98, fino alle modifiche intervenute con il d.lgs. n. 150/2012, aveva natura cautelare, rendendo quindi inammissibile il ricorso per cassazione (in proposito Cassazione, SS.UU. n. 6172/2008).

Si ricorda che, a seguito delle modifiche apportate con il d.lgs. n. 150/2011, l'azione giudiziaria anti-discriminazione ex art. 44 del T.U. Immigrazione ha assunto la natura di procedimento civile di cognizione sommaria, regolato dalle norme del capo III bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile ed in particolare dall'art. 702-bis c.p.c. rispetto ai procedimenti instaurati a partire dal 7 ottobre 2011.

Il Comune di Tradate è stato condannato anche in questo caso al pagamento delle spese legali, con conseguente esborso a carico della collettività.

8. Azzano Decimo (Pordenone): Revocata la delibera anti-immigrati

La nuova giunta comunale revoca la delibera che escludeva i cittadini stranieri dall'assistenza sociale. Accolti i pareri di ASGI e UNAR.

La delibera della giunta comunale di Azzano Decimo n. 83 dd. 24.05.2012, può essere scaricata al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/azzano_decimo_delibera_83_24052012.pdf

La lettera del Sindaco di Azzano Decimo dd. 30 maggio 2012, può essere scaricata al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/azzano_decimo_lettera31052012.pdf

La nuova giunta comunale di centro-sinistra, uscita dalle elezioni amministrative del 6-7 maggio scorso, nella seduta del 24 maggio scorso, con delibera n. 83, ha revocato la delibera della precedente giunta comunale, a guida leghista, dd. 26/10/2011 n. 182, con la quale erano state introdotte nel Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi norme volte ad escludere dal sistema comunale dei servizi sociali e relative prestazioni i cittadini stranieri, comunitari e non.

Contro la delibera del Comune di Azzano Decimo era intervenuta anche la Direzione Centrale Funzione pubblica, Autonomie Locali e coordinamento delle riforme della Regione Friuli-Venezia Giulia, la quale, con nota dd. 29.12.2011 aveva fatto rilevare l'illegittimità dell'atto della giunta comunale in quanto avrebbe invaso competenze amministrative spettanti esclusivamente al Consiglio Comunale.

Con apposito parere reso nel gennaio 2012, a seguito di segnalazione dell'ASGI, l'UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) aveva pure chiesto alla Giunta comunale di Azzano Decimo (Pn) di rivedere la delibera con la quale aveva disposto l'esclusione dei cittadini stranieri dalle prestazioni assistenziali. ASGI e UNAR avevano infatti evidenziato come la delibera di Azzano Decimo fosse contraria alla normativa nazionale sull'immigrazione e non fosse conforme al diritto dell'Unione europea in materia di libera circolazione dei cittadini comunitari, e di parità di trattamento a favore dei lungo soggiornanti e dei rifugiati.

Per giungere alla revoca della delibera, tuttavia, si sono dovute attendere le elezioni amministrative del 6-7 maggio scorso, che hanno visto la sconfitta dalla coalizione di centro-destra, guidata dal Sindaco della Lega Nord Bortolotti, e la vittoria di una coalizione di centro-sinistra, con la successiva elezione a Sindaco dell'ing. Marco Putto.

L'ASGI esprime apprezzamento per il fatto che la nuova giunta abbia voluto includere, tra i primi atti della sua amministrazione, la revoca dell'odioso provvedimento discriminatorio deciso dalla precedente amministrazione comunale.

Resoconto cronologico della vicenda.

Nella seduta svoltasi il 26 ottobre 2011, la Giunta comunale di Azzano Decimo (prov. di Pordenone) aveva approvato all'unanimità una delibera recante "Modifica- integrazione al "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi". Definizione delle direttive agli uffici per la disciplina e la regolamentazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ed assistenziali in favore di cittadini extracomunitari e comunitari" (verbale n. 182). Per il tramite di detta delibera, si introdussero nel Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi due norme volte tra l'altro a definire i presupposti per il riconoscimento delle prestazioni sociali ed assistenziali per i cittadini stranieri, comunitari e non.

Con detta delibera e per effetto delle disposizioni del regolamento comunale, le autorità comunali di Azzano Decimo realizzarono quanto avevano annunciato nell'ottobre 2010, ovvero reintrodussero in una nuova veste nell'ordinamento comunale le disposizioni della precedente ordinanza del Sindaco di Azzano Decimo, sig. Bortolotti (Lega Nord) n. 4/2008 dd. 23 gennaio 2008, reintegrando le medesime finalità discriminatorie nei confronti dei cittadini di Stati membri dell'UE e di Stati terzi regolarmente soggiornanti nel territorio del Comune di Azzano Decimo, in aperta violazione di norme del diritto nazionale ed europeo. La Delibera approvata, infatti, nuovamente escludeva dal sistema comunale dei servizi sociali e dalle relative prestazioni i cittadini stranieri che non possedevano il permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti e anche quelli che, pur possedendolo, non disponevano di un reddito minimo pari almeno all'importo dell'assegno sociale. Analogo trattamento veniva previsto per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea che avevano esercitato il diritto alla libera circolazione. Venivano pure esclusi dal sistema degli interventi e dei servizi sociali i rifugiati politici e i titolari di protezione internazionale nonostante le clausole di parità di trattamento contenute nelle norme di diritto europeo ed internazionale che li riguardano. In data 23 gennaio 2008 il Sindaco del Comune di Azzano Decimo (prov. di Pordenone) di allora, sempre il sig. Bortolotti, aveva emanato un'ordinanza comunale avente per oggetto "l'applicazione della disciplina prevista dalla legge 8 novembre 2000 n. 328 e dalle leggi regionali 31 marzo 2006 e 4 marzo 2005 n. 5 per i cittadini comunitari e loro familiari, cittadini extracomunitari muniti di permesso di soggiorno e cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo" (ordinanza n. 4/2008). Con tale ordinanza, il Sindaco di Azzano Decimo disponeva in sostanza l'esclusione dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, comunitari e non, dagli interventi di assistenza sociale erogabili dalla propria amministrazione. Contro tale ordinanza, in data 10 febbraio 2008, l'A.S.G.I. (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione) inviava un esposto alla Commissione europea rilevando evidenti profili di contrasto dell'ordinanza sindacale rispetto ai principi di parità di trattamento, non discriminazione e libertà di circolazione di cui al diritto dell'Unione europea.

Con nota dd. 10.12.2008, prot. D 15540, la Commissione europea prospettava alle autorità italiane una possibile violazione della normativa UE da parte della suddetta ordinanza comunale chiedendo al Governo italiano di presentare le proprie osservazioni in proposito e aprendo di conseguenza una procedura preliminare di infrazione del diritto UE (n. NIF 2008/4597). A seguito di ulteriori solleciti da parte della Commissione europea e dell'espressa richiesta del Presidente della Regione FVG, Renzo Tondo, rivolta al Sindaco di Azzano Decimo, con l'ordinanza n. 22/2010 dd. 21.10.2010, il Sindaco facente funzioni del Comune di Azzano Decimo procedeva finalmente alla revoca della precedente ordinanza n. 4/2008. A seguito di tale ordinanza di revoca, la Commissione europea sospendeva il

procedimento preliminare di infrazione del diritto UE aperto nei confronti del Governo italiano, riservandosi tuttavia di riaprirlo nel caso in cui le disposizioni contestate venissero nuovamente riproposte dalle autorità comunali di Azzano Decimo. Nell'ordinanza emanata in data 22.10.2010, infatti, il Sindaco facente funzioni espressamente si riservava, comunque, di salvaguardare i contenuti della vecchia ordinanza revocata, mediante trasposizione degli stessi nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali, di successiva discussione al consiglio comunale ("ritenendosi, pertanto, ammissibile la sua revoca [dell'ordinanza n. 4/2008 n.d.r.] con riserva, comunque, di salvaguardarne i contenuti, per la parte ancora compatibile con l'attuale quadro normativo, mediante trasposizione degli stessi in un apposito regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, giusto il disposto dell'art. 48, III comma del d.lgs. n. 267/2000"), e questo con il fine implicito di aggirare l'avvio del procedimento di infrazione del diritto europeo.

L'approvazione di nuova delibera della Giunta comunale di Azzano Decimo nell'ottobre 2011 rendeva palese quindi l'intenzione delle autorità politiche di Azzano Decimo di allora di aggirare la procedura di infrazione del diritto UE avviata dagli organi europei, in aperta violazione dei principi di correttezza e buona fede che dovrebbero improntare le relazioni tra le autorità dei Paesi membri e le istituzioni europee. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 258 del TFUE, l'ASGI aveva chiesto alla Commissione europea di riaprire urgentemente la procedura di infrazione a suo tempo avviata nei confronti delle autorità italiane per violazione del diritto UE da parte delle autorità comunali di Azzano Decimo.

NORMATIVA ITALIANA

1. In vigore dal 18 luglio la riforma del mercato del lavoro.

Nuove disposizioni in materia di permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (Suppl. ordinario n. 136 alla G.U. n. 153 dd. 03.07.2012), entrano in vigore il 18 luglio le norme in materia di riforma del mercato del lavoro approvate dal Parlamento italiano con la legge 28 giugno 2012 n. 92 (scaricabile al link: <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-06-28;92>).

La disposizione più rilevante, in materia di immigrazione, è quella che modifica l'art. 22, comma 11 del D. Lgs. 286/1998 riferita al permesso di soggiorno per motivi di "attesa di occupazione" nel modo seguente:

“La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari”.

L'innovazione è apprezzabile in quanto riforma un aspetto della normativa sull'immigrazione che appariva in contrasto anche con gli standard internazionali. Infatti, il periodo minimo di tolleranza del soggiorno dello straniero rimasto disoccupato, previsto dalla precedente formulazione dell'art. 22 c. 11 del d.lgs. n. 286/98 nella misura di residua validità del permesso di soggiorno ovvero della durata non inferiore ai sei mesi, appariva in contrasto con il principio di parità di trattamento del lavoratore migrante con il lavoratore nazionale in materia di occupazione e politiche per l'impiego e sicurezza sociale di cui alla Convenzione OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 143/1975, art. 10). Questo, almeno nei casi in cui il lavoratore straniero divenuto disoccupato avesse avuto accesso, per effetto delle disposizioni di legge, ad un ammortizzatore sociale quale l'indennità di mobilità, per una durata superiore ai sei mesi di tolleranza di soggiorno legale. In altri termini, il mancato rinnovo del permesso di soggiorno oltre i sei mesi avrebbe pregiudicato il diritto di usufruire in condizioni di parità di trattamento con i lavoratori nazionali dei benefici di sicurezza sociale e di reinserimento all'impiego previsti dalla legislazione nazionale (ad es. l'indennità di mobilità).

Per la verità, la normativa sull'immigrazione indicava un periodo minimo e non massimo di soggiorno, lasciando la possibilità agli uffici immigrazione delle questure di adottare prassi più elastiche in casi particolari, in special modo qualora l'immigrato pur rimanendo disoccupato per un periodo superiore ai sei mesi, poteva vantare redditi da fonte lecita derivanti da ammortizzatori sociali ovvero da familiari o persone con le quali l'interessato aveva una stabile relazione di vita. Questo in linea anche con le valutazioni di una parte della giurisprudenza amministrativa (ad es. T.A.R. Milano Lombardia sez. IV sentenza 31 gennaio 2012 n. 342), rimasta peraltro minoritaria rispetto ad un filone giurisprudenziale prevalente e fatto proprio dal Consiglio di Stato per cui il termine di tolleranza di soggiorno di residua validità del permesso di soggiorno o comunque della durata di sei mesi doveva essere interpretato in maniera rigida ed automatica (Consiglio di Stato Sezione Sesta sentenza 20 marzo 2007).

La norma contenuta nella "Riforma Fornero" del mercato del lavoro contribuisce a porre chiarezza, rendendo la normativa pienamente compatibile con gli standard lavoristici internazionali della Convenzione O.I.L. n. 143/1975 e al conseguente principio di parità di trattamento tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali in materia, tra l'altro, di misure relative all'occupazione, alla sicurezza sociale e al reinserimento lavorativo, non solo e non tanto in relazione all'estensione del periodo di tolleranza del soggiorno legale dello straniero disoccupato alla durata di almeno un anno anziché i sei mesi previsti in precedenza, quanto perché viene espressamente prevista la possibilità di estensioni anche maggiori nei casi in cui il lavoratore migrante disoccupato acceda a prestazioni sociali a sostegno del reddito o ammortizzatori sociali per una durata superiore.

Permane un margine di incertezza se la norma possa essere interpretata in maniera restrittiva, intendendosi per "prestazioni di sostegno al reddito" solo quelle previste dalla legislazione in materia di sicurezza sociale e costituenti dunque diritti soggettivi (*si veda, in proposito, un elenco sul sito dell'INPS, alla pagina* : <http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3B0%3B5673%3B&lastMenu=5673&iMenu=1&p4=2>), ovvero, possano ricomprendervi, adottando un'interpretazione ampia caratterizzata da *favor* nei confronti dello straniero, anche quelle eventualmente erogate discrezionalmente dagli enti locali (per esempio, borse lavoro o altri sussidi erogati discrezionalmente dal Comune) o da enti bilaterali.

Fonte di maggiore preoccupazione ed incertezza interpretativa è, invece, quella parte della norma introdotta dalla "riforma Fornero" che subordinerebbe il rinnovo del permesso di soggiorno allo scadere del periodo di tolleranza di un anno ovvero della durata della prestazione di sostegno al reddito, al possesso di mezzi di sostentamento minimi secondo gli importi previsti ai fini del

ricongiungimento familiare. Il reperimento di una nuova occupazione, dunque, potrebbe non essere sufficiente per il rinnovo del permesso di soggiorno, qualora i mezzi di sostentamento da essa derivanti siano inferiori ai requisiti reddituali previsti ai fini del ricongiungimento familiare e commisurati all'importo dell'assegno sociale, aumentato di metà di tale importo per ciascuno dei familiari che (eventualmente) compongono il nucleo familiare (salve le attenuazioni previste per i figli di età inferiore a 14 anni).

Vale la pena ricordare, tuttavia, che la norma sembra avallare la possibilità di considerare ai fini dell'integrazione del requisito reddituale anche i redditi dei familiari di cui all'art. 29 del d.lgs. n. 286/98, recependo il menzionato orientamento giurisprudenziale e che comunque, in presenza di un lavoratore migrante unito a familiari, ogni rigido automatismo fondato su una determinata soglia reddituale deve ritenersi escluso in quanto in contrasto con i dettami della direttiva europea n. 86/2003/CE che impone una valutazione individuale caso per caso che tenga conto della natura e effettività dei vincoli familiari e sociali dell'interessato, tanto nel Paese di origine quanto nel Paese ospite, della durata del suo permesso di soggiorno nel Paese ospite, in un'ottica di bilanciamento (a tale proposito si veda la sentenza della Corte di Giustizia europea dd. 4 marzo 2010 nel caso *Chakroun c. Paesi Bassi* (C-578/08) (in: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=855&l=it).

Per ulteriori approfondimenti si rimanda a: "Interventi volti al contrasto del lavoro irregolare degli immigrati. Dal disegno di legge Fornero allo schema di decreto per il recepimento della direttiva UE 2009/52". Luci e ombre nel provvedimento governativo in merito alla condizione del lavoratore straniero", a cura dell'Avv. Giovanni Guarini, in <http://www.meltingpot.org/articolo17855.html>

2. La "spending-review" rischia di discriminare gli studenti universitari stranieri ***Una norma rischierebbe di indurre gli Atenei italiani ad imporre tasse di iscrizione maggiorate per gli studenti stranieri.***

Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 ("Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", entrato in vigore il 9/7/2012, meglio noto come "spending review"), ha introdotto una norma suscettibile di aprire la strada ad una sorta di liberalizzazione delle tasse e dei contributi universitari, in particolare per studenti fuori corso gli e studenti stranieri di Paesi terzi non membri UE, con conseguenti valenze discriminatorie (Titolo II art. 7 comma 42, in modifica al Decreto del Presidente della Repubblica n° 306 del 1997, che disciplina le norme in merito ai contributi studenteschi nelle università).

La normativa attuale (il DPR 306/1997, appunto) fissa il limite massimo del 20% come "rapporto fra l'intero ammontare dei contributi e delle tasse universitarie e l'annuale assegnazione di fondi ministeriali (FFO, Fondo di Finanziamento Ordinario)". Oggi, il testo della "spending review" introduce alcune modifiche. In primo luogo il calcolo del limite del 20% non avverrà più tenendo conto dell'intero ammontare della contribuzione studentesca complessiva, ma solo ed esclusivamente di quella relativa agli studenti "cittadini italiani e di Paesi membri UE che risultano essere in corso". Da ciò deriva che gli Atenei potranno innalzare liberamente e senza alcun limite le tasse universitarie destinate agli studenti fuori corso (che sono circa il 56,5% del totale secondo i dati raccolti per il 2008/2009 dall'Anagrafe Nazionale Studenti del Miur) e saranno tentati a fare altrettanto nei confronti degli studenti cittadini stranieri di Paesi non membri UE, in violazione del principio di parità di trattamento di cui all'art. 39 c. 1 e 5 del d.lgs. n. 286/98 e all'art. 46 c. 5 del d.P.R. n. 394/99.". Questo provvedimento, se confermato, rappresenterebbe dunque un rischio che si pongano in essere

negli Atenei italiani comportamenti e prassi discriminatorie nei confronti degli studenti stranieri provenienti da paesi terzi, compromettendo seriamente il loro diritto all'istruzione. Questo anche nei confronti di migliaia di ragazze e ragazzi nati o cresciuti in Italia, seconde generazioni, cui la legge italiana non riconosce la possibilità di acquisire la cittadinanza italiana.

Contro la norma introdotta dal decreto sulla "spending-review" è stato promosso un appello che riportiamo di seguito.

Il servizio anti-discriminazioni dell'ASGI ha avuto già modo di intervenire sul regolamento d'ateneo adottato dall'Università Ca' Foscari di Venezia che prevedeva tasse e contributi universitari maggiorati per gli studenti stranieri di Paesi terzi, a parità di ogni altra condizione rispetto agli studenti italiani e comunitari.

A seguito dell'intervento dell'ASGI (*consultabile alla pagina web: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2215&l=it*), nella seduta dell'8 giugno scorso il Consiglio di amministrazione dell'Università ha introdotto alcune modifiche alla disciplina della contribuzione studentesca degli studenti extra UE tali da garantire di fatto una parità di trattamento almeno per gli studenti stranieri di Paesi terzi di seconda generazione in Italia. Tali modifiche hanno introdotto un regime di parità di trattamento perlomeno per gli studenti stranieri che siano domiciliati fiscalmente in Italia da almeno due anni ovvero i cui membri della famiglia anagrafica abbiano il domicilio fiscale in Italia da almeno due anni.

Il servizio antidiscriminazioni dell'ASGI è intervenuto di recente anche sull'esclusione dei cittadini stranieri di Paesi terzi, ma in taluni casi anche comunitari, dall'erogazione di borse di studio universitarie per perfezionamento degli studi all'estero, ritenendo la normativa ancora in vigore ovvero le prassi attuate dalle università italiane non compatibili con il diritto antidiscriminatorio italiano e le norme europee in materia di libera circolazione e parità di trattamento (*in proposito si veda al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2202&l=it*)

Di seguito il testo della norma introdotta con il decreto sulla "spending-review".

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. (12G0117) (GU n. 156 del 6-7-2012 - Suppl. Ordinario n.141)

Titolo II art. 7

42. All'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "contribuzione studentesca" sono inserite le seguenti "degli studenti italiani e comunitari iscritti entro la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello";

b) le parole "del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537" sono sostituite dalle seguenti "dei trasferimenti statali correnti attribuiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. E' fatto obbligo agli atenei che superano tale limite di destinare le maggiori entrate al finanziamento di borse di studio a favore degli studenti.".

Di seguito il testo dell'appello promosso contro la norma contenuta nel decreto sulla “spending-review”.

Alla cortese attenzione del ministro Andrea Riccardi, del ministro Francesco Profumo e del presidente del Consiglio Mario Monti

Nella manovra correttiva che il governo ha varato con il decreto della scorsa settimana, è presente una norma che deve assolutamente essere stralciata. Con questa norma odiosa non solo si dà la possibilità alle università italiane di aumentare ulteriormente la contribuzione studentesca in rapporto al finanziamento delle università, ma si attua una discriminazione al limite del razzismo. Ad oggi le tasse universitarie per gli studenti italiani sono già tra le più alte d'Europa, da domani con queste modifiche contenute nel testo della spending review gli atenei potranno alzare le tasse universitarie agli studenti fuori corso e agli studenti non comunitari senza nessun limite. Infatti la norma prevede che il limite del 20% del rapporto tra tasse studentesche prelevabili dagli studenti in rapporto al finanziamento dello stato non valga per gli studenti extracomunitari, tra cui i tanti G2 che non hanno accesso alla cittadinanza italiana a causa di una norma arretrata che questo governo si era impegnato a modificare. Inoltre escludendo gli studenti extracomunitari e i fuoricorso dal calcolo del 20% gli atenei potranno alzare notevolmente le tasse anche agli studenti in corso. La crisi di finanziamento dell'università italiane non può essere risolta attraverso l'aumento delle tasse a carico degli studenti italiani e delle seconde generazioni. È per questo che chiediamo non semplicemente la modifica di questa norma ma la sua cancellazione, se l'università è pubblica, pubblico deve essere il suo finanziamento. Senza inutili discriminazioni, che ci ricordano fasi della storia che pensavamo dimenticate.

I firmatari:

Khalid Chaouki, responsabile Nuovi Italiani – Partito Democratico

Francesca Esposito, Senato Accademico Napoli Federico II

Alberto Giusti, CDA Firenze

Aya Homs, Studentessa scienze della Formazione di Bologna

Fred Kuwornu, regista ed autore di “18 Ius Soli”

Luca Lombardo, EDISU Palermo

Enrico Lippo, CNSU

Elisa Ljiljanic, comitato consultivo ANVUR

Ferenc Macri, CDA Unical Cosenza

Gianluca Melillo, portavoce campagna “Italiano Nato”

Dario Nascone, Università Statale Milano

Federico Nastasi, coordinatore RUN- Rete Universitaria Nazionale

Elvira Ricotta Adamo, UDU

Michele Orezzi, coordinatore nazionale UDU

Samia Oursana, associazione Italiadue

Marouan Oussaifi, presidente nazionale Anolf Seconde Generazioni

Youssef Salmi, assessore alle politiche giovanili del Comune di Novellara

Ilaria Villa, Senato Accademico Università Statale Milano

Fonte: <http://www.cronachediordinariorazzismo.org/2012/07/la-spending-review-discrimina-gli-studenti-stranieri/>

GIURISPRUDENZA ITALIANA

DIRITTI CIVILI- Rom e Sinti

1. Corte di Appello di Napoli: riconoscimento della cittadinanza italiana al rom straniero divenuto maggiorenne e nato in Italia, anche se mai iscritto all'anagrafe, se dimostra la stabile ed effettiva permanenza continuativa in Italia.

La sentenza della Corte d'appello di Napoli, dd. 26 aprile 2012, n. 1486 è scaricabile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/1_12_17_itgiurisprudenza.pdf

Riconosciuta la cittadinanza, ex art. 4, co. 2 legge 91/92, ad un minore rom straniero, nato in Italia e mai iscritto all'anagrafe. Riconoscimento sul presupposto della dimostrazione della stabile ed effettiva permanenza in Italia dalla nascita e dunque dell'applicazione della residenza civilistica e non di quella anagrafica.

DIRITTI SOCIALI

1. I familiari 'inattivi' di lavoratori UE che esercitano il diritto alla libera circolazione debbono godere in regime di parità di trattamento delle prestazioni assistenziali anche nei primi tre mesi di soggiorno

Questione dinanzi al Tribunale di Treviso in merito all'assegno sociale.

La sentenza del Tribunale di Treviso, giudice del lavoro, dd. 13 dicembre 2011, è scaricabile dal link:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_treviso_sentenza13122011.pdf

Il giudice del lavoro del Tribunale di Treviso, con sentenza del 13 dicembre 2011, ha riconosciuto il diritto a due cittadini bulgari ultrasessantacinquenni di percepire l'assegno sociale che era stato richiesto nel novembre del 2008, ma la cui erogazione era stata negata dall'INPS in quanto la domanda sarebbe stata presentata nei primi tre mesi di soggiorno in Italia.

Secondo l'INPS, avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 24 c. 2 della direttiva n. 2004/38, secondo il quale lo Stato membro ospitante non è tenuto ad attribuire il diritto a prestazioni di assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno ovvero durante il periodo più lungo previsto all'art. 14 par. 4 lett. b) della direttiva medesima prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente.

Il giudice del lavoro di Treviso ha respinto l'argomentazione dell'INPS sostenendo che la norma intende riferirsi al periodo di tempo in cui i cittadini UE e loro familiari hanno il diritto di soggiornare nel territorio dello Stato ospitante senza alcuna condizione o formalità. Tuttavia, nei casi in cui, come il presente, il cittadino UE o il suo familiare possa, anche nei primi tre mesi di soggiorno, entrare in possesso della qualifica di lavoratore o di suo familiare, venendo così autorizzato a soggiornare per più di tre mesi in base alle norme europee sulla libera circolazione e soggiorno, che nel caso italiano viene a tradursi con l'acquisizione della residenza anagrafica, allora il suo diritto alla parità di trattamento anche nell'ambito dell'assistenza sociale non può essere messo in discussione.

Nel caso in questione, infatti, la coppia di cittadini bulgari era giunta in Italia e vi aveva conseguito la residenza il 15.09.2008 in quanto ascendenti diretti a carico della figlia, cittadina bulgara in origine e successivamente naturalizzata italiana. Il riconoscimento dunque del diritto della coppia di anziani cittadini bulgari a risiedere in Italia è derivato dunque dalla riunificazione familiare prevista dall'art. 2 comma 2 lett. d) della direttiva n. 2004/38 così come recepito dall'art. 2 comma 2 lettera d. del d.lgs n. 30/2007 ed integrato dalla clausola di estensione delle norme a favore dei familiari di cittadini italiani di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 30/2007.

Si ritiene, pertanto, che la deroga di cui all'art. 24 c. 2 della direttiva n. 2004/38, secondo la quale il diritto alla parità di trattamento in materia di assistenza sociale può non essere attribuito nei primi tre mesi di soggiorno, potrebbe essere fatto valere solo qualora venisse dimostrato che nel periodo considerato il titolare del diritto originario alla libera circolazione e soggiorno ovvero la figlia della coppia di anziani non aveva la qualifica di lavoratore UE, ma era economicamente inattiva.

Inoltre va ricordato il principio affermato nella sentenza della Corte di Giustizia europea nel caso Trojani, per cui il cittadino dell'Unione europea economicamente non attivo "non può non fruire, durante il suo soggiorno lecito nello Stato membro ospitante, del principio fondamentale relativo alla parità di trattamento quale sancito dall'art. 12 del TCE (ora art. 18 TFUE) (Corte di Giustizia europea, causa C-456/02, sentenza 7 settembre 2004). Visto che il soggiorno della coppia di anziani cittadini bulgari era stato già ufficialmente riconosciuto dalle autorità italiane ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett d) e dell'art. 9 del d.lgs. n. 30/2007 a partire dal 15 settembre 2008, data in cui sono stati iscritti nei registri della popolazione residente in Italia, alla data di presentazione dell'istanza di assegno sociale,

ovvero al 5 novembre 2008, essi potevano dirsi pienamente titolari del diritto alla parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani per l'accesso alla prestazione assistenziale.

L'INPS ha proposto ricorso alla Corte di Appello di Venezia contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Treviso.

Poiché l'istanza di assegno sociale era stata presentata prima del 01 gennaio 2009, non hanno trovato applicazione le norme introdotte con il D.L. n. 112/2008 (Decreto "Tremonti"), che hanno previsto un requisito aggiuntivo di anzianità di residenza decennale in Italia ai fini dell'accesso all'assegno sociale. Secondo l'ASGI tale requisito costituisce una forma di discriminazione indiretta o dissimulata a danno degli anziani indigenti stranieri, incompatibile con le norme UE, almeno con riferimento a quelle categorie di cittadini stranieri protetti dal diritto UE (comunitari e loro familiari, lungo soggiornanti, rifugiati e titolari della protezione sussidiaria). *Si veda ad esempio al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1828&l=it*

GIURISPRUDENZA EUROPEA

Corte di Giustizia dell'Unione europea

1. Incompatibile con il diritto UE la normativa olandese che assoggetta il finanziamento degli studi all'estero al requisito dell'anzianità di residenza

Corte di Giustizia UE, sentenza del 14 giugno 2012 n. C-542/09

La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, dd. 14 giugno 2012 (causa C-542/09), è scaricabile al link:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/corte_giustizia_54209.pdf

La Commissione europea ha chiesto alla Corte di Giustizia di constatare che il Regno dei Paesi Bassi, imponendo una condizione di anzianità di residenza in materia di accesso ai finanziamenti per gli studi superiori all'estero, non ha adempiuto gli obblighi incombenti in forza dell'articolo 45 TFUE e dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità e al principio di parità di trattamento in materia di benefici sociali (G.U. L 257, pag. 2), come modificato dal regolamento (CEE) n. 2434/92 del Consiglio, del 27 luglio 1992 (GU L 245, pag. 1).

La legge olandese prevede che per gli studi di istruzione superiore compiuti nei Paesi Bassi, il finanziamento può essere concesso a qualsiasi studente tra i 18 e i 29 anni, che abbia la nazionalità olandese o di qualsiasi altro Stato membro dell'Unione europea. Per gli studi di istruzione superiore all'estero, lo studente deve disporre dei requisiti per ottenere il finanziamento per gli studi di istruzione superiore nei Paesi Bassi e deve anche avere legalmente soggiornato nei Paesi Bassi per almeno tre

anni nel corso dei sei anni precedenti la sua iscrizione in un istituto di istruzione straniero. Tale requisito detto dei "3 anni su 6" si applica qualunque sia la nazionalità dello studente.

La Commissione ha proposto un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte di giustizia europea contro i Paesi Bassi, affermando che il requisito dei "3 anni su 6" costituisce una discriminazione indiretta a danno dei lavoratori migranti e dei loro familiari, vietata dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e in contrasto con la normativa europea relativa alla libera circolazione dei lavoratori.

La Corte ha constatato che la normativa UE in materia di libera circolazione dei lavoratori implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, basata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, con riferimento all'impiego, alla retribuzione e alle condizioni di lavoro, inclusi i benefici e le prestazioni sociali. Ne deriva che il lavoratore cittadino di uno Stato membro deve beneficiare nel territorio degli altri Stati membri degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali, e lo stesso trattamento deve valere per i lavoratori frontalieri, i quali, pur esercitando la loro attività di lavoro subordinato in quest'ultimo Stato, risiedono in un altro Stato membro.

Il finanziamento degli studi concesso da uno Stato membro ai figli dei lavoratori costituisce per il lavoratore migrante un vantaggio sociale ai sensi del regolamento, qualora egli continui a provvedere al mantenimento del figlio.

Al riguardo, la Corte ha sottolineato che il principio della parità di trattamento vieta non soltanto le discriminazioni palesi, basate sulla nazionalità, ma anche qualsiasi forma dissimulata di discriminazione che, facendo applicazione di altri criteri di distinzione, pervenga di fatto allo stesso risultato. Ciò accade, segnatamente, nel caso di una misura che richieda una durata di residenza ben precisa, in quanto essa rischia di operare principalmente a danno dei lavoratori migranti e dei lavoratori frontalieri cittadini di altri Stati membri, in quanto i non residenti, nella maggior parte dei casi, sono stranieri.

La Corte ha considerato, pertanto, che il requisito di residenza dei "3 anni su 6" crea una disparità di trattamento tra i lavoratori olandesi e i lavoratori migranti residenti nei Paesi Bassi oppure che ivi effettuano un'attività di lavoro subordinato in quanto lavoratori frontalieri. Siffatta disparità di trattamento costituisce una discriminazione indiretta vietata a meno che non sia obiettivamente giustificata.

Secondo la Corte di Giustizia europea, considerazioni di bilancio e di contenimento della spesa pubblica non possono essere considerate quali ragioni imperative di interesse generale idonee a giustificare la disparità di trattamento in quanto se così fosse, il principio di non-discriminazione verrebbe a perdere la sua caratteristica di diritto fondamentale e verrebbe rimesso alla discrezionalità delle politiche pubbliche degli Stati membri a seconda dello stato delle loro finanze pubbliche.

Inoltre, la Corte di Giustizia europea ha concluso che i Paesi Bassi avevano l'onere di dimostrare che la deroga "indiretta" al principio di parità di trattamento era idonea a garantire l'obiettivo dichiarato di favorire la mobilità europea degli studenti, evitando che a beneficiare delle prestazioni siano studenti di altri Stati membri che intendessero soggiornare nei Paesi Bassi al solo e prevalente scopo di avvalersi delle disposizioni europee per acquisire i finanziamenti per studiare nei rispettivi Paesi di origine. La Corte di Giustizia, pur riconoscendo la legittimità dell'obiettivo dichiarato di favorire la mobilità degli studenti, ha ritenuto sproporzionata e non strettamente necessaria la misura adottata dalle autorità olandesi, che presenta pertanto un carattere eccessivamente esclusivo.

NEWS ITALIA

1. La “spending-review” si abbatte sull’UNAR: mancata conferma del direttore e drastica riduzione del personale.

A seguito dell’entrata in vigore del decreto sulla “spending-review”, le misure in esso previste (la riduzione del numero di tutti gli uffici dirigenziali generali e di tutti gli uffici dirigenziali, soppressione degli incarichi di consulenza esterna e il ritorno del personale "distaccato" presso altre amministrazioni all’amministrazione di provenienza) hanno interessato anche l’UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali), l’Autorità nazionale anti-discriminazioni prevista dal d.lgs. n. 215/2003 e collocata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari Opportunità. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministro del Lavoro Fornero hanno dunque disposto il rientro nelle amministrazioni di provenienza entro il prossimo ottobre di 8 dei 13 funzionari in servizio presso l’UNAR e che erano “distaccati” da altre amministrazioni. Ugualmente, allo scadere del suo mandato, a fine luglio, non è stato rinnovato l’incarico di direttore dell’UNAR a Massimiliano Monnanni, in quanto esterno alla P.A. e al suo posto sarà nominato un dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Circa 120 associazioni hanno aderito ad un appello promosso dalla FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’handicap) nel quale sono state espresse forti preoccupazioni e contrarietà riguardo a tali provvedimenti che potrebbero determinare, a detta dei promotori, un ridimensionamento dell’azione e del ruolo svolto dall’ufficio nella tutela e assistenza alle vittime di discriminazione in Italia. *Il testo dell’appello è consultabile al sito web: <http://www.fishonlus.it/2012/07/13/appello-a-governo-e-partiti-non-cancellate-unar/> .*

Il 18 luglio scorso, il Ministro per i Rapporti con il Parlamento ha risposto in aula ad un’interrogazione presentata dal gruppo parlamentare dell’Italia dei Valori in merito alla ristrutturazione dell’UNAR. Si presentano di seguito il testo della raccomandazione e la risposta del Ministro.

Problematiche riguardanti la riorganizzazione della struttura dell’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali - n. 3-02401)

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-02401 presentata da MASSIMO DONADI martedì 17 luglio 2012, seduta n.667

DONADI, MURA, EVANGELISTI, BORGHESI, PALAGIANO e ZAZZERA. -

Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

- Per sapere - premesso che:

in attuazione della direttiva 43/2000 dell’Unione europea, l’articolo 29 della legge 1° marzo 2002, n. 39 (cosiddetta legge comunitaria) ha previsto l’istituzione di un «Ufficio di controllo e di garanzia della parità di trattamento e dell’operatività degli strumenti di garanzia, diretto da un responsabile nominato dal Presidente del

Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato, che svolga attività di promozione della parità e di rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, in particolare attraverso (...) l'assistenza indipendente alle persone lese dalle discriminazioni nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi; lo svolgimento di inchieste indipendenti in materia di discriminazione, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell'autorità giudiziaria»;

in attuazione della delega, il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, ha previsto, all'articolo 7, rubricato «Ufficio per il contrasto delle discriminazioni», l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità di un ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (Unar - Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali);

il percorso di rafforzamento dell'autonomia e dell'indipendenza di fatto dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali è stato di recente riconosciuto anche nel rapporto della Commissione contro il razzismo e l'intolleranza (Ecri) del Consiglio d'Europa, il quale ha sottolineato come il direttore dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali abbia «innalzato il livello di autonomia e imparzialità che dovrebbe caratterizzare l'ufficio e che, in pratica, l'Unar antidiscriminazioni razziali è stato capace di censurare misure discriminatorie adottate in ambito nazionale e di farle annullare»; in questi anni l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali ha assicurato un'importante attività di presidio istituzionale a tutela dei diritti fondamentali delle persone oggetto di discriminazioni razziali, conseguendo riconosciuti e importanti risultati;

in particolare, per quanto concerne il monitoraggio dei fenomeni di discriminazione, il contact center dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, sulla base della riorganizzazione del servizio avviata dal 2010, ha conseguito nell'ultimo biennio un efficace ed esponenziale aumento dell'emersione dei fenomeni, perlopiù sommersi, di discriminazione;

in base alla direttiva generale per l'azione amministrativa del Dipartimento per le pari opportunità emanata dal Ministro interrogato il 31 maggio 2012, l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali deve obbligatoriamente conseguire, entro il 31 dicembre 2012, una serie di imprescindibili obiettivi, quali: la predisposizione dello schema del primo piano di azione nazionale contro il razzismo e la xenofobia da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri entro il 31 dicembre 2012; il monitoraggio dello stato di avanzamento della strategia di inclusione dei rom varata il 24 febbraio 2012 dal Governo italiano e di cui l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali è punto di contatto nazionale; la definizione e l'attuazione del piano di azione per la lotta alle discriminazioni delle persone lgbt da realizzarsi nell'ambito dell'accordo già sottoscritto il 16 febbraio 2012 dall'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali con il Consiglio d'Europa; per converso, si è appreso, invece, che l'organico dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, già oggi ridotto al 50 per cento di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2003, tra luglio e ottobre 2012 verrà quasi azzerato, riducendosi da 13 a 4 unità, in virtù di una circolare emanata nel maggio 2012 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e avente a oggetto la restituzione alle amministrazioni di appartenenza dei cosiddetti dipendenti pubblici «fuori comparto», disperdendo così competenze di estrema e peculiare professionalità formate da anni di operatività sul tema del razzismo e delle discriminazioni, assolutamente non fungibili;

inoltre, il compito del direttore dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali verrà a scadenza il 22 luglio 2012 e, secondo quanto testualmente e pubblicamente dichiarato l'11 luglio 2012 dal Ministro interrogato, nel corso della presentazione dell'indagine Istat sull'immigrazione, pur essendo già stato «riconfermato» nell'incarico fino alla scadenza del Governo, dovrà obbligatoriamente essere sostituito con un dirigente interno, esclusivamente a causa della cosiddetta spending review; risulterebbe agli interroganti che lo stesso Ministro abbia convocato e ricevuto il direttore dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, per comunicargli la sua intenzione di proporre il rinnovo fino alla scadenza del mandato dell'attuale Governo, solo il 15 giugno 2012, ovvero dopo che si era tenuta la riunione del Consiglio dei ministri che aveva già formalizzato il taglio del 20 per cento dei dirigenti di Palazzo Chigi; il comma 20 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, vieta espressamente il rinnovo dei soli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e non di quelli di cui al comma 6, tra cui rientra appunto l'incarico a suo tempo conferito al dottor Monnanni. Non vi è, pertanto, alcuna norma che impedisce la proroga dell'incarico all'attuale direttore dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, perlomeno fino alla scadenza del Governo attuale; inoltre, la sostituzione dell'attuale direttore con un dirigente interno, soggetto in via permanente ed esclusiva al vincolo gerarchico di dipendenza rispetto alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sarebbe incompatibile con quanto stabilito dalla direttiva 43/2000 e dal decreto legislativo n. 215 del 2003; la mancanza della necessaria continuità della direzione e lo smantellamento della struttura dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali non consentiranno di assicurare il puntuale adempimento degli impegni assunti dall'attuale Governo davanti alle Nazioni Unite il 5 marzo 2012 in sede di discussione del rapporto sull'attuazione della Convenzione internazionale sulle

discriminazioni razziali (Cerd), in merito alla predisposizione del primo piano di azione nazionale contro il razzismo che il Governo deve varare entro dicembre 2012 e all'attuazione della strategia di inclusione dei rom e sinti prevista dalla comunicazione 173/2011 della Commissione europea, compiti e funzioni in entrambi i casi appunto attribuiti all'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali;

il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Nils Muiznieks, il 6 luglio 2012, al termine della sua visita in Italia, ha dichiarato alla stampa che l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali non rischia una semplice riduzione del personale, ma drastici tagli, che compromettono la realizzazione degli adempimenti internazionali assunti dal Governo italiano -:

se e come intenda assicurare l'attuazione degli adempimenti internazionali assunti dal Governo italiano o derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, garantendo la prosecuzione della continuità gestionale dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, mediante la proroga dell'incarico al direttore, dottor Monnanni, fino alla scadenza dell'attuale Governo, non vietata da alcuna norma e come, peraltro, già previsto dal decreto-legge n. 95 del 2012 per tutti gli altri dirigenti esterni della Presidenza del Consiglio dei ministri, e il mantenimento del personale attualmente in servizio presso l'ufficio, già oggi ridotto al 50 per cento di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2003. (3-02401)

PRESIDENTE. L'onorevole Zazzera ha facoltà di illustrare l'interrogazione Donadi n. 3-02401 concernente problematiche riguardanti la riorganizzazione della struttura dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (*Vedi l'allegato A - Interrogazioni a risposta immediata*), di cui è cofirmatario.

PIERFELICE ZAZZERA. Signor Presidente, provo a spiegare di cosa stiamo parlando in questa nostra interrogazione al Governo che riguarda la direttiva 2000/43/CE che chiede agli Stati membri dell'Europa di dotarsi di uffici che servano a garantire il rispetto dei diritti contro le discriminazioni e contro il razzismo. Con decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, nasce quindi l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni e antirazzismo. Opera bene, tanto è vero che nell'ultimo periodo ci viene riconosciuto grande merito e il rafforzamento dell'ente. Solo che con una circolare della Presidenza del Consiglio viene di fatto azzerato il personale e viene non prorogato il presidente. Di fatto stiamo smantellando un ente utile, un fiore all'occhiello del Paese.

PRESIDENTE. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Dino Piero Giarda, ha facoltà di rispondere.

DINO PIERO GIARDA, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, l'onorevole Donadi e gli altri onorevoli interroganti hanno richiamato l'attenzione sulla necessità di garantire continuità gestionale all'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, al fine di consentire l'attuazione degli impegni assunti dal Governo italiano sul piano internazionale a tutela dei diritti fondamentali delle persone vittime di discriminazione. Al riguardo, ho l'onore di ribadire il costante impegno del Governo nel contrasto ad ogni forma di discriminazione. Si sottolinea che l'UNAR costituisce uno strumento di fondamentale importanza nella lotta alle discriminazioni, soprattutto nei confronti di quelle fondate sulla razza e sull'origine etnica, al quale pertanto non vi è alcuna intenzione di rinunciare. Inoltre si tiene a precisare che il Governo intende migliorare l'azione dell'UNAR rendendone più incisiva l'attività e sviluppandone potenzialità e sinergie.

Riguardo alla questione sollevata dall'interrogante relativa alla continuità gestionale dell'UNAR, in disparte da valutazioni e apprezzamenti circa l'operato del titolare *pro tempore* dell'ufficio, si fa presente che l'avvicendamento alla guida dell'UNAR in dipendenza della scadenza del contratto dell'attuale titolare costituisce un fatto del tutto fisiologico riconducibile alla logica del buon funzionamento dell'istituzione in una ottica che consenta di valorizzare le risorse umane della Presidenza del Consiglio evitando duplicazioni e razionalizzando l'impiego delle risorse. Occorre pertanto tenere ben distinte le valutazioni che attengono al ruolo ed alle prerogative dell'UNAR dalla vicenda personale del titolare *pro tempore* dell'ufficio. Alla stessa finalità corrisponde la razionalizzazione in atto del personale assegnato all'ufficio intesa a meglio utilizzare le risorse interne dell'amministrazione valorizzandone le competenze professionali.

A tal fine si assicura che saranno assegnati alla struttura dell'UNAR risorse interne alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al comparto Ministeri senza alcun pregiudizio per la continuità dell'attività dell'ufficio. Peraltro si sottolinea che l'articolo 2, comma 20 del decreto-legge n. 95 del 2012 prevede che gli incarichi di prima e seconda fascia conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 cessano alla scadenza dell'attuale mandato governativo ovvero, se antecedentemente, alla data stabilita nel decreto di conferimento dell'incarico. In ogni caso si fa presente che sarà cura del Governo individuare in tempi molto brevi

la professionalità più esperta e tecnicamente più idonea da collocare alla guida della complessa e delicata attività dell'UNAR nella prospettiva di accrescerne ulteriormente operatività ed efficienza.

PRESIDENTE. L'onorevole Zazzera ha facoltà di replicare.

PIERFELICE ZAZZERA. Signor Ministro, guardi, noi dell'Italia dei valori rispetto alla sua risposta non possiamo essere soddisfatti perché la questione non riguarda la persona che oggi ricopre l'incarico di direttore generale dell'UNAR, ma riguarda il rispetto degli accordi che l'Europa ci chiede con la direttiva n. 2000/43. Che cosa dice la direttiva n. 2000/43? Chiede il rafforzamento dell'UNAR e chiede autonomia e indipendenza gestionale dell'UNAR, cioè di chi guida l'ente. Invece con il vostro furore di tagli lineari, di riduzione della spesa, tagliando anche le cose che funzionano in questo Paese, sottomettete l'UNAR ad una rappresentanza interna alla Presidenza del Consiglio, quindi facendogli di fatto perdere l'autonomia e l'indipendenza che gli enti internazionali come l'ONU e la Comunità europea ci chiedono.

Quindi di fatto voi non state rispettando queste prerogative e state indebolendo, di fatto state facendo uscire il nostro Paese dall'Unione europea in termini di diritti e di civiltà. Voglio ricordarle, Ministro, che l'Italia continua ad essere un Paese che discrimina al suo interno: le donne guadagnano meno degli uomini; per razza e per etnia si viene discriminati ancora nel nostro Paese, per non parlare dei diversamente abili. Noi vogliamo stare nell'Europa dei popoli e nell'Europa dei diritti, dove voi invece non volete stare. Voi volete stare nell'Europa dei banchieri (*Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori*).

Info: http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_16/showXhtml.asp?highLight=0&idAtto=57054&stile=7

2. Camera: il sottosegretario De Stefano risponde all'interrogazione n. 3-01991 in materia di iniziative del Governo in relazione alla pubblicazione su un sito Internet a sfondo razzista di una lista di personalità che sostengono iniziative solidali o antirazziste. Resoconto stenografico della seduta n. 644 di martedì 5 giugno 2012.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'interno, Carlo De Stefano, ha facoltà di rispondere all'interrogazione Fiano n. 3-01991, concernente iniziative in relazione alla pubblicazione su un sito Internet contenente materiali a sfondo razzista di una lista di personalità che sostengono iniziative solidali o antirazziste (Vedi l'allegato A - Interpellanze e interrogazioni).

CARLO DE STEFANO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, con l'interrogazione iscritta all'ordine del giorno l'onorevole Fiano chiede di conoscere le iniziative che il Governo intende assumere nei confronti del sito www.stormfront.org, che ha in più occasioni pubblicato liste di note personalità del mondo politico e sociale, accusate di aver sostenuto iniziative contro il razzismo. La questione, peraltro già oggetto di precedenti atti di sindacato ispettivo, investe aspetti molto delicati, connessi ad attività di natura discriminatoria svolte attraverso la rete Internet e, quindi, di non agevole accertamento. Nei confronti del predetto sito sono ancora in corso mirate attività investigative, coordinate dalla procura della Repubblica di Roma e condotte dal servizio polizia postale e delle comunicazioni del Ministero dell'interno unitamente al compartimento polizia postale e delle comunicazioni di Roma, volte all'individuazione degli autori

dei messaggi discriminatori recentemente pubblicati.

Per l'identificazione dei responsabili si rendono necessarie attività investigative in regime di rogatoria internazionale negli Stati Uniti d'America, Paese che ospita i server presso i quali è attestato il sito. Mirate indagini sono state avviate anche dalla DIGOS di Reggio Emilia, in relazione alla recente pubblicazione dei nominativi di 163 professori di religione ebraica sul sito www.holywar.org. La legge n. 205 del 1993 (cosiddetta legge Mancino) offre specifici strumenti legislativi per il contrasto alla discriminazione razziale, etnica e religiosa. Di particolare utilità per l'attività di prevenzione si è rivelato anche il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, adeguando la legge Mancino, ha disposto che i fornitori di servizi Internet informino l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza delle attività illecite riguardanti i destinatari del servizio, ovvero forniscano informazioni in loro possesso per individuare e prevenire comportamenti illeciti.

A seguito di queste norme - voglio ricordarlo - sono state emanate, negli anni, specifiche direttive alle autorità di pubblica sicurezza in merito alle linee di intervento da attuare anche in occasione di eventi sportivi: mi riferisco, in particolare, alla possibilità di sospensione o di mancato avvio delle gare nel corso delle quali si verificano manifestazioni xenofobe, anche attraverso cori e slogan.

La globalizzazione della criminalità on-line impone una stretta collaborazione internazionale tra i vari Paesi. In questa direzione assumono grande rilievo le più recenti innovazioni normative sul piano internazionale. Mi riferisco, in particolare, al Protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica del Consiglio d'Europa, relativa all'incriminazione di atti di natura razzista e xenofoba commessi a mezzo di sistemi informatici. L'atto, firmato dall'Italia lo scorso 9 novembre, estende la portata della Convenzione sulla cybercriminalità e mira a rendere più efficace la lotta contro il razzismo e la xenofobia, impegnando l'Italia ad adeguare la propria legislazione penale per perseguire i reati riguardanti la diffusione tramite Internet di idee razziste e xenofobe, nonché il negazionismo di atti di genocidio. Pertanto, con il recepimento del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa potranno essere ulteriormente perfezionati gli strumenti a disposizione per il contrasto al cybercrime.

Con l'istituzione, avvenuta nel 2010, dell'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD) sono state effettuate analisi sui delitti commessi in tale ambito e svolte una serie di attività tecniche e di analisi allo scopo di classificare alcuni delitti in base al contesto criminoso in cui avvengono. Da tali indagini è emerso che, nell'anno 2011, sono state segnalate dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria 655 persone per aver commesso atti discriminatori. Il 46,26 per cento di tali segnalazioni hanno riguardato la discriminazione razziale. Questi dati comunque sono provvisori, in quanto ricavati dalle risultanze dell'attività investigativa e non dagli esiti processuali.

Per quanto riguarda la specifica attività dell'OSCAD, sono pervenute 228 segnalazioni, di cui quelle riguardanti reati sono state 60, i soggetti arrestati sono stati 28 e quelli deferiti all'autorità giudiziaria 66. Desidero, inoltre, segnalare un'ulteriore iniziativa che testimonia il convinto impegno interistituzionale sul fenomeno dell'antisemitismo: la stipula di una convenzione, il 7 aprile 2011, tra l'OSCAD e l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), istituito presso il Dipartimento delle pari opportunità. La Convenzione ha lo scopo di definire, tra l'altro, le modalità di scambio informativo nella trattazione dei casi di discriminazione. Intendo, poi, assicurare che, sul piano locale, le forze di polizia territoriali, in particolari, le DIGOS, coordinate dalla Direzione centrale della polizia di prevenzione, svolgono un'attenta attività infoinvestigativa, finalizzata a contrastare ogni episodio di antisemitismo (per lo più danneggiamenti, scritte murali e ingiurie) con conseguente

denuncia all'autorità giudiziaria.

Come anticipato, oltre a questi episodi, sono attentamente seguite tutte quelle attività che possono svilupparsi grazie alle nuove possibilità offerte dalla rete. Ed è in questo campo che la Polizia postale e delle comunicazioni svolge, sia a livello centrale che territoriale, una straordinaria attività di monitoraggio della rete al fine di rilevare tempestivamente notizie utili circa l'eventuale presenza di siti razzisti e xenofobi. A quest'ultimo riguardo, desidero confermare che massimo è l'impegno profuso contro l'antisemitismo on line. Rispetto a queste nuove frontiere della lotta alla criminalità informatica, l'attività svolta dalla Polizia postale e delle comunicazioni ha consentito sinora di segnalare all'autorità giudiziaria numerosi siti e spazi web riconducibili a fenomeni di antisemitismo, mentre per alcune situazioni, già individuate e particolarmente complesse, sono tuttora in corso di svolgimento i necessari approfondimenti investigativi. I 995 spazi virtuali monitorati nel 2011 ed i 395 nei primi cinque mesi del corrente anno testimoniano lo straordinario impegno degli investigatori on line nell'attività di vigilanza dei siti web, al fine di ricercare eventuali fattispecie di reato.

PRESIDENTE. L'onorevole Fiano ha facoltà di replicare.

EMANUELE FIANO. Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario De Stefano, peraltro già ottimo responsabile dell'UCIGOS e, quindi, a conoscenza delle iniziative investigative che gli uffici delle DIGOS nelle nostre questure prendono e mantengono su questo argomento.

Lo ringrazio per le notizie che ha qui comunicato circa la lotta che conosco, sempre costante, ai fenomeni di antisemitismo. L'interrogazione, però, in questo caso si rivolge, invece, a fenomeni diversi, cioè alla presenza in questo sito www.stormfront.org di una cospicua campagna di razzismo e, in questo caso, con la pubblicazione di questa lista, all'aggressione contro coloro (personalità italiane di amministratori, parroci e giornalisti) che svolgono invece, per fortuna, attività di solidarietà antirazzista.

Questo è un sito dove si legge inneggiare alla pulizia etnica. Le cose che lei ha raccontato, signor sottosegretario - delle quali ringrazio lei, il Ministro ed il Governo - sono fatti perlopiù conosciuti di indagini in corso, ma la realtà è che io siedo in questa Camera ormai quasi da sette anni, conosco la quantità e la profondità delle inchieste in corso, ma in questo Paese simili cose possono continuare ad essere pubblicate su numerosi siti ed in particolare su quello che qui segnaliamo, sull'altro che lei ha citato, www.holywar.org, sul quale la DIGOS di Reggio Emilia ha in corso una indagine, ed in altri luoghi. La domanda non è se debbano essere chiusi i luoghi dove chiunque possa esprimere le opinioni più disparate, ma è la seguente. In questo Paese, signor sottosegretario, vista la legge che lei ha citato, vi è il divieto di diffondere idee discriminatorie: ebbene, l'impedimento alla diffusione di tali idee avviene mediante l'iniziativa di processi penali se esse sono diffuse a mezzo stampa, se sono scritte sui muri o negli stadi, ma non avviene con riferimento a ciò che viene pubblicato sui siti Internet per un insieme di difficoltà; alcune le ha citate lei, quelle delle rogatorie internazionali. Non sono certo che noi siamo ancora dotati degli strumenti legislativi sufficienti. Vorrei citare, inoltre, un ultimo tema, quello relativo al fatto che gli utenti e coloro che parlano in questi siti, magari, non ne sono neanche gli organizzatori: sono anonimi e, quindi, in Italia, celate dietro la mancanza di un nome corrispondente, vi sono persone che frequentano questi siti, che possono diffondere idee discriminatorie. Tali idee non sono solo antisemite, ma come sa bene il sottosegretario, sono anche razziste nei confronti degli immigrati, e molto altro; sono offensive nei confronti del Governo, anche del Governo attuale, di tutte le forze

politiche, di tutte le situazioni di questa Repubblica.

In Italia, oggi - me ne rammarico e debbo ammettere, a questo punto, l'insoddisfazione per la risposta, ovviamente non per ciò che mi ha detto il sottosegretario -, tutto ciò si può fare senza che questo fenomeno rientri nella possibilità dei giudici di colpire le persone che si sono macchiate di questo reato e, cioè, della diffusione di idee razziste e discriminatorie. Devo dire che questo, nel 2012, nel nostro Paese - che dovrebbe essere la culla della democrazia e della libertà, ma non della libertà di diffondere idee discriminatorie - fa molta tristezza.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni all'ordine del giorno. Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 15 con l'assegnazione a Commissione in sede legislativa del disegno di legge n. 4716.

La seduta, sospesa alle 12,55, è ripresa alle 15,10.

Allegato A

Interrogazione a risposta orale n. 3-01991 presentata da EMANUELE FIANO giovedì 22 dicembre 2011, seduta n.565

FIANO, MINNITI, NACCARATO, POLLASTRINI, TOUADI e VILLECCO CALIPARI. -
Al Ministro dell'interno.

- Per sapere - premesso che:

nella giornata del 20 dicembre 2011, tutti gli organi di stampa nazionali hanno dato notizia della pubblicazione sul sito stormfront.org di una lista di personalità varie del mondo politico e sociale italiano, «colpevoli» di aver sostenuto iniziative solidali o antirazziste; tale sito è già noto alle cronache e anche all'attività investigativa degli organi preposti, per la pubblicazione in varie riprese di un'altra lista «nera» di personalità appartenenti alla comunità ebraica italiana; sul dibattito presente nelle pagine del sito sono presenti numerose espressioni di chiaro sapore razzista e discriminatorio;

tra le personalità segnalate vi sono numerosi sindaci di importanti città italiane come: Graziano Del Rio sindaco di Reggio Emilia e Flavio Zanonato sindaco di Padova; sacerdoti come Don Ezio Segat sacerdote di Vittorio Veneto, giornalista come Gad Lerner e Maurizio Costanzo nonché vari politici e magistrati;

le fattispecie qui descritte e più in generale le attività di questo sito sembrano, secondo l'interrogante, rientrare nelle ipotesi di reato della cosiddetta legge Mancino -: se siano state avviate indagini rispetto ai fatti descritti in premessa; se il Ministero sia in grado di individuare per il tramite della polizia postale i proprietari del sito e gli

autori delle singole affermazioni;

se non si ritenga che in ragione della gravità e della pericolosità delle affermazioni ivi contenute non si intendano assumere iniziative dirette come già accaduto in altri Paesi europei, alla chiusura di tale sito a sfondo razzista.

3. Regione Emilia Romagna : iscrizione anagrafica dei rifugiati, diritti e doveri.

Inviata una nota agli enti locali per fare chiarezza in materia e garantire l'accesso ai servizi.

La lettera della Regione Emilia-Romagna agli enti locali può essere scaricata dal sito web: http://sociale.regione.emilia-romagna.it/news/Lettera_anagrafe.pdf

Le note al testo della lettera possono essere scaricate al link: http://sociale.regione.emilia-romagna.it/news/Nota_anagrafe.pdf

I cittadini stranieri richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale hanno diritto all'iscrizione anagrafica se dimostrano di avere una dimora abituale in Italia o se, essendo senza fissa dimora, dimostrano di avere un domicilio.

I cittadini stranieri richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale hanno diritto all'iscrizione anagrafica se dimostrano di avere una dimora abituale in Italia o se, essendo senza fissa dimora, dimostrano di avere un domicilio. Se la dimora è abituale c'è diritto e dovere all'iscrizione nell'Anagrafe della popolazione residente. Se c'è solo dimora temporanea si ha diritto (e non dovere) all'iscrizione nell'Anagrafe della popolazione residente.

Queste le indicazioni contenute nel messaggio inviato dalla Regione a Province e Comuni capoluogo dell'Emilia-Romagna, per chiarire i dubbi interpretativi relativi all'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo, materia in cui si registrano prassi molto differenziate e che riguarda anche le persone giunte a seguito dell'emergenza Nord Africa del 2011.

Alla base di queste indicazioni – rafforzate da un parere concordante di Anusca (Associazione nazionale ufficiali di stati civili e d'anagrafe) – vi è l'assunto per cui la materia dell'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo è riconducibile alla casistica dell'iscrizione anagrafica degli stranieri regolarmente soggiornanti.

Come ricorda Anusca infatti, dimostrata dimora o domicilio, “tutti gli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno, per qualsiasi motivo sia stato ottenuto - quindi, a maggior ragione i titolari di protezione internazionale, data la loro condizione che li obbliga a restare nel Paese che ha loro riconosciuto la titolarità di protezione - hanno diritto all'iscrizione anagrafica”.

Va inoltre ricordato che – ai sensi dell'art.6 del Testo unico sull'immigrazione – “la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro d'accoglienza”.

Quello dell'iscrizione anagrafica è un tema centrale relativo alla permanenza e all'integrazione dei rifugiati sul territorio, poiché consente ai cittadini stranieri, tra le altre cose, l'effettivo accesso ai servizi locali. Per questo le amministrazioni locali sono state invitate a dare un'ampia diffusione della nota agli uffici competenti e a tutti i soggetti gestori dell'accoglienza, sia nell'ambito dei progetti Sprar che dell'Emergenza Nord Africa.

La comunicazione – redatta dal Servizio Politiche per l'accoglienza e l'integrazione sociale della Regione – è stata sottoposta a Romano Minardi di Anusca e funzionario responsabile dei Servizi demografici del Comune di Bagnacavallo.

Fonte : Regione Emilia Romagna (<http://sociale.regione.emilia-romagna.it/news/iscrizione-anagrafica-dei-rifugiati-diritti-e-doveri>)

NEWS EUROPA

1. Consiglio d'Europa: "L'Italia ha bisogno di una normativa ad hoc per proteggere i Rom contro le discriminazioni".

La raccomandazione contenuta in una risoluzione del Comitato dei Ministri del COE sull'implementazione della Convenzione quadro sulle minoranze nazionali.

L'Italia ha bisogno di un "quadro legislativo specifico" per proteggere i Rom contro le discriminazioni e favorirne l'inclusione sociale . E' questa una delle raccomandazioni contenute nella risoluzione approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 4 luglio scorso a seguito del monitoraggio da parte degli organismi europei dell'assolvimento degli obblighi assunti dall'Italia con la ratifica della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali.

La risoluzione afferma che "nonostante il fatto che il governo italiano sostiene le popolazioni Rom e Sinti attraverso una strategia nazionale per la loro inclusione sociale ed altre misure, appare necessaria l'adozione di un quadro legislativo specifico a livello nazionale per la protezione degli appartenenti ai gruppi etnici Rom e Sinti in Italia".

Il testo della Risoluzione può essere scaricato dal sito web del Consiglio d'Europa. Link: <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/ResCMN%282012%2910&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383>)

4. Consiglio d'Europa : Diritti umani, l'Italia tagli con il passato

In occasione della sua visita in Italia, il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Nils Muižnieks, si è concentrato sul rispetto dei diritti umani di Rom, Sinti e immigrati, compresi i richiedenti asilo.

“Il governo italiano ha mostrato segni di un cambiamento nelle sue politiche, il che suggerisce che potrebbe esserci un’opportunità di frenare infine l’erosione dei diritti umani e di invertire la tendenza nel paese. Ora l’Italia ha bisogno che tali segnali si trasformino in politiche e azioni concrete e inequivocabili” ha affermato Nils Muižnieks, Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, dopo una visita di quattro giorni a Roma, dal 3 al 6 luglio. In occasione della sua visita, il Commissario si è concentrato sul rispetto dei diritti umani di Rom, Sinti e immigrati, compresi i richiedenti asilo. “Ho inoltre deciso di esaminare la questione del funzionamento del sistema giudiziario in Italia e della durata eccessiva dei processi, uno dei problemi più annosi per i diritti umani in Europa e una delle principali preoccupazioni della Corte europea dei diritti dell’uomo” ha aggiunto il Commissario.

Per quanto riguarda i Rom e i Sinti, il Commissario ha accolto con favore la recente adozione in Italia della prima strategia nazionale per l’inclusione dei Rom, aggiungendo che era per lui motivo di soddisfazione vedere che i Rom e i Sinti erano stati consultati ed invitati a partecipare alla sua elaborazione: “Tale strategia, che si distacca nettamente dall’approccio estremamente pericoloso dell’“emergenza nomadi”, deve essere applicata in modo coerente” ha indicato il Commissario. “È pertanto difficile comprendere certe iniziative che sembrano essere in completa contraddizione con lo spirito della strategia, quali il tentativo di rovesciare la decisione del Consiglio di Stato, che ha definito illegale l’“emergenza nomadi”, o il fatto di continuare la costruzione di un campo nomadi, che sarà un luogo di segregazione, in una zona isolata vicino a Roma”. Il Commissario ha affermato che l’eccellente cooperazione stabilita tra le autorità comunali e i Rom e Sinti in numerose città dovrebbe diventare la norma e servire da guida per garantire che gli sgomberi forzati e i trasferimenti in campi isolati siano ormai relegati al passato.

Il Commissario ha inoltre accolto con soddisfazione l’intenzione espressa dalle autorità di trovare una soluzione alla situazione critica dei Rom apolidi provenienti dai paesi dell’ex Jugoslavia, e ha indicato di averne incontrato un certo numero nel corso della sua visita nei campi di Salone e Salviate II. Ha auspicato che tali intenzioni si traducano rapidamente in azioni concrete.

Per quanto riguarda gli immigrati, il Commissario si è compiaciuto delle recenti dichiarazioni delle più alte autorità politiche riguardanti la fine della politica dei respingimenti, alla luce della sentenza della Corte di Strasburgo relativa al caso *Hirsi Jamaa*. Pur apprezzando gli sforzi compiuti in tutto il paese per accogliere le persone in arrivo dal Nordafrica nella prima metà del 2011, il Commissario ha raccomandato di uniformare il sistema dei centri di accoglienza, affinché possa garantire ovunque un livello di protezione adeguato e sia in grado di soddisfare le emergenze delle diverse ondate di flussi migratori. Ha inoltre sottolineato che i rifugiati e gli altri beneficiari di protezione internazionale, pur essendo riconosciuti come tali, non ricevono il supporto essenziale di cui avrebbero bisogno per potersi integrare nella società italiana e vivono pertanto in condizioni di estrema precarietà. Il Commissario ha aggiunto “Ho personalmente constatato la situazione intollerabile di circa 800 persone, che lottano per sopravvivere in un edificio abbandonato a Roma. È inaccettabile in un paese come l’Italia”.

Nel fare riferimento alla sua visita al centro di identificazione e di espulsione (CIE) di Ponte Galeria,

dove sono trattenuti gli immigrati in attesa di identificazione, il Commissario si è dichiarato profondamente preoccupato per le condizioni di detenzione in tali centri. Ha tenuto a sottolineare che “molti giungono in tali strutture dopo avere scontato una condanna in carcere. Deve essere possibile provvedere alla loro identificazione quando sono ancora in carcere”.

Per quanto riguarda la durata eccessiva dei processi, il Commissario ha posto in risalto la complessità del problema, che nuoce non solo ai cittadini italiani e all'economia italiana, ma anche al sistema europeo di tutela dei diritti umani. Ha riconosciuto gli sforzi significativi compiuti per affrontare tale problema, ma ha avvertito che “non potrà essere risolto senza il contributo di tutte le parti in causa, compreso il Ministero della Giustizia, il Consiglio superiore della Magistratura, i giudici, i magistrati e gli avvocati”. Il Commissario ha trovato particolarmente promettente l'approccio che favorisce un nuovo sistema di gestione del contenzioso da parte dei giudici, promosso dagli organi del Consiglio d'Europa: “L'efficacia di questo sistema è dimostrata dai risultati estremamente positivi ottenuti in certi tribunali, quali il Tribunale di prima istanza di Torino. In un periodo di crisi economica, questo approccio ha inoltre l'innegabile vantaggio di non richiedere risorse aggiuntive”.

Il rapporto del Commissario sulla sua visita in Italia sarà pubblicato prossimamente.

Il 9 luglio 2012 è stata resa nota la Risoluzione CM/ResCMN(2012)10 sull'implementazione del "Framework Convention for the Protection of National Minorities" da parte dell'Italia adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 4 luglio 2012 (scaricabile al link: <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1959485&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383>)

5. Abolizione delle mutilazioni genitali femminili. Risoluzione del Parlamento europeo del 12 giugno 2012

Di seguito il testo completo della Risoluzione

Il Parlamento europeo,

- viste le relazioni presentate nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) e del relativo protocollo opzionale, nonché la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti,
- vista la sua risoluzione del 24 marzo 2009 sulla lotta contro le mutilazioni sessuali femminili praticate nell'UE,
- vista la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite, del 5 dicembre 2011, intitolata “Ending female genital mutilation” (abolizione delle mutilazioni genitali femminili),
- viste le conclusioni sull'eliminazione della violenza contro le donne nell'Unione europea nelle quali il Consiglio Occupazione, politica sociale, salute e consumatori (EPSCO), l'8 marzo 2010, ha auspicato un approccio internazionale alla lotta contro le mutilazioni genitali femminili,
- vista la Convenzione del Consiglio d'Europa, del 12 aprile 2011, sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica,
- visti gli orientamenti dell'UE sulle violenze contro le donne e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, adottati dal Consiglio Affari generali l'8 dicembre 2008,
- vista la sua risoluzione del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne,
- vista la sua risoluzione del 18 aprile 2012 sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo nel 2010 e la politica dell'Unione europea in materia, comprese le conseguenze per la politica strategica dell'UE in

materia di diritti umani,

– visto l'articolo 110, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A. considerando che la mutilazione genitale femminile costituisce una violazione irreparabile intesa ad alterare o danneggiare i genitali femminili senza alcuna motivazione di ordine sanitario, con conseguenze irreversibili che attualmente riguardano 140 milioni di donne e ragazze; che ogni anno altri tre milioni di ragazzine rischiano di essere sottoposte alla procedura in questione;

B. considerando che attualmente in Europa vivono 500 000 donne che hanno subito mutilazioni genitali e che, secondo le stime dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) 180 000 ragazze sarebbero a rischio; che, secondo gli esperti, si tratta di stime al ribasso che non tengono conto degli immigrati di seconda generazione o di quelli in posizione irregolare;

C. considerando che, da un lato qualunque forma di mutilazione genitale rappresenta una pratica tradizionale dannosa non riconducibile ad alcuna religione, e dall'altro costituisce un atto di violenza nei confronti delle donne e quindi una violazione dei loro diritti fondamentali, in particolare del diritto alla sicurezza e all'integrità della persona, oltre che alla salute mentale, fisica, sessuale e riproduttiva; che nel caso delle ragazzine la pratica costituisce altresì un abuso sui minori; che violazioni come quelle in questione non possono in nessun caso essere giustificate dal rispetto di tradizioni culturali di varia natura o di cerimonie di iniziazione;

D. considerando che, oltre a costituire di per sé una violazione dei diritti umani, la mutilazione genitale femminile, nel breve e lungo termine, compromette in maniera serie e irreparabile la salute fisica e mentale delle donne e delle ragazze che l'hanno subita, oltre che i loro diritti, integrando gli estremi di un grave attentato all'integrità della persona che in alcuni casi può addirittura essere fatale; che l'uso di strumenti rudimentali e l'assenza di precauzioni antisettiche comportano ulteriori effetti nocivi, al punto che i rapporti sessuali e il parto possono risultare dolorosi e che gli organi interessati subiscono danni irreparabili, con la possibile insorgenza di complicazioni, come emorragie, stato di shock, infezioni, trasmissione del virus dell'AIDS, tetano e tumori benigni, anche in relazione alla gravidanza e al parto (complicazioni gravi);

E. considerando che la mutilazione genitale femminile è indice di una disparità nei rapporti di forza e costituisce una forma di violenza nei confronti delle donne, al pari delle altre gravi manifestazioni di violenza di genere, e che è assolutamente necessario inserire sistematicamente la lotta alle mutilazioni genitali femminili in quella più generale contro la violenza di genere e la violenza nei confronti delle donne;

1. accoglie favorevolmente la decisione, adottata l'8 marzo 2012 in occasione della 56a sessione della commissione sulla condizione femminile, con la quale quest'ultima ha auspicato la trattazione del problema delle mutilazioni genitali femminili durante la prossima sessione (la 67a) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite;

2. invita l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ad adottare, in occasione della sua 67a sessione, una risoluzione che abolisca le mutilazioni genitali femminili a livello mondiale, così come richiesto dal Vertice dell'Unione africana il 2 luglio 2011, procedendo a un'armonizzazione delle azioni intraprese dai paesi membri nonché formulando raccomandazioni e orientamenti per lo sviluppo e il potenziamento di strumenti giuridici regionali e internazionali, oltre che per l'elaborazione di norme nazionali rafforzate;

3. dichiara che, poiché la mutilazione genitale femminile è per lo più praticata in età infantile (fino ai 15 anni di età), essa costituisce una violazione dei diritti dei minori; ribadisce l'impegno a tutelare i diritti dei minori assunto dai 27 Stati membri nel quadro della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo;

4. invita gli Stati membri a continuare a ratificare gli strumenti internazionali e a dare loro attuazione attraverso una legislazione completa che proibisca ogni forma di mutilazione genitale femminile e preveda sanzioni efficaci contro i responsabili; osserva che la legislazione dovrebbe inoltre comprendere una serie di misure di prevenzione e protezione, inclusi meccanismi di coordinamento, controllo e valutazione dell'applicazione delle leggi, migliorando altresì le condizioni che permettono alle donne e alle ragazze di segnalare casi di mutilazioni genitali femminili;

5. invita gli organi pertinenti delle Nazioni Unite e la società civile a sostenere attivamente, attraverso lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie, programmi mirati e innovativi, nonché a divulgare le migliori pratiche che rispondono alle esigenze e alle priorità delle ragazze in situazioni vulnerabili, comprese quelle che subiscono mutilazioni genitali femminili, che hanno difficoltà nell'accesso ai servizi e ai programmi;

6. chiede al Segretario generale delle Nazioni Unite di garantire che tutte le organizzazioni e gli organismi pertinenti dell'ONU, in particolare il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione, l'Organizzazione mondiale della sanità, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), l'entità delle Nazioni Unite per la parità di genere e l'emancipazione femminile, il Fondo di sviluppo delle Nazioni Unite per la donna, il programma di sviluppo delle Nazioni Unite e l'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, individualmente e collettivamente, integrino nei loro programmi per paese, se del caso e nel rispetto delle priorità nazionali, la protezione e la promozione del diritto delle ragazze di non subire mutilazioni genitali, in vista di un'ulteriore intensificazione degli sforzi in tal senso;

7. sottolinea la necessità di sostenere i membri della società civile, in particolare le organizzazioni femminili, adoperandosi all'interno delle loro comunità per porre fine alle violenze contro le donne, comprese le mutilazioni genitali femminili;
8. esorta la Commissione a garantire che le misure volte a combattere la violenza di genere e a promuovere l'emancipazione delle donne siano integrate in tutte le politiche e i programmi di sviluppo dell'Unione europea attraverso il suo piano d'azione per l'uguaglianza di genere del 2010; sottolinea l'importanza della sensibilizzazione, della mobilitazione della comunità, dell'istruzione e della formazione, nonché della partecipazione delle autorità nazionali, regionali e locali, nonché della società civile, nei paesi partner; fa notare che gli sforzi messi in atto per eliminare gli atteggiamenti e le pratiche dannose che hanno conseguenze negative per le ragazze avranno successo solo se saranno pienamente coinvolti tutti gli attori fondamentali, inclusi i leader religiosi e delle comunità e le persone a diretto contatto con le ragazze, tra cui i genitori, le famiglie e le comunità;
9. esorta la Commissione ad accordare particolare attenzione alle mutilazioni genitali femminili nel quadro di una strategia generale di lotta alla violenza nei confronti delle donne, che comprenda azioni congiunte contro le mutilazioni genitali femminili;
10. esorta la Commissione a fare della lotta contro la violenza nei confronti delle donne una priorità e a sostenere, attraverso lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie, programmi mirati e innovativi all'interno dell'Unione europea e in paesi terzi;
11. invita vivamente gli Stati membri ad agire con determinazione per combattere questa pratica illegale;
12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché al Segretario generale delle Nazioni Unite e agli Stati membri.

RAPPORTI E DOCUMENTI

1. ISTAT - I migranti visti dai cittadini residenti in Italia. Rilevazione statistica sulle discriminazioni etnico-razziali in Italia.

Nel 2011 l'Istat ha condotto, per la prima volta, una rilevazione statistica sulle "Discriminazioni in base al genere, all'orientamento sessuale e all'appartenenza etnica". La rilevazione è stata condotta a seguito del finanziamento del Dipartimento pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'indagine, condotta con tecnica CAPI e questionario autocompilato tra giugno e dicembre 2011, ha l'obiettivo di fornire informazioni sia sulla diffusione di atteggiamenti e comportamenti discriminatori nel nostro Paese, sia sulle eventuali discriminazioni subite.

La particolare novità e delicatezza degli argomenti trattati ha richiesto un lungo e approfondito lavoro di progettazione, al fine di individuare gli strumenti e le metodologie più idonei. In particolare, è stata prevista, oltre all'indagine pilota condotta nel 2010 con tecnica CATI su un campione di 1.000 individui, la realizzazione di uno studio qualitativo attraverso la tecnica dei focus group e delle interviste in profondità a testimoni privilegiati. Sul tema delle discriminazioni in base all'appartenenza etnica sono stati coinvolti mediatori culturali, esperti del mondo accademico, rappresentanti di associazioni. Nel corso degli incontri sono emerse indicazioni preziose per la messa a punto della versione definitiva del questionario.

L'indagine è stata condotta su un campione di 7.725 famiglie distribuite in 660 comuni italiani. Per ciascuna

famiglia campione è stato intervistato un solo componente, estratto casualmente tra i componenti di età compresa tra i 18 e i 74 anni.

Altre informazioni relative all'indagine sono consultabili al link:

<http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/istat-rapporto.aspx>

2. Seconde Generazioni - Da residenti a cittadini. Rapporto Cittalia-ANCI sui diritti di cittadinanza delle seconde generazioni di immigrati.

Le prospettive future dei nuovi cittadini e i diritti di cittadinanza sono i temi al centro del rapporto promosso da Cittalia-Anci "Da residenti a cittadini. Il diritto di cittadinanza alla prova delle seconde generazioni" curato da Monia Giovannetti e Veronica Nicotra. Il volume compara la situazione attuale dei figli di genitori stranieri residenti in Italia con gli scenari futuri e gli effetti sul contesto economico e sociale delle città italiane.

Il rapporto può essere scaricato dal link:

http://www.cittalia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=4082%3Ada-residenti-a-cittadini-il-diritto-di-cittadinanza-alla-prova-dlle-seconde-generazioni-&catid=8%3Alibri-cittalia&Itemid=21

LIBRI E MATERIALI DI STUDIO

1. Mauro Valeri, STARE AI GIOCHI. Olimpiadi tra discriminazioni e inclusioni, Odradek edizioni, pp. 240 € 18,00, ISBN 978-88-96487-20-4

Descrizione del volume

Ora, donne, neri, disabili, trans- e intersessuali, musulmani ci stanno. Ma le Olimpiadi moderne non erano per loro, nonostante la Carta olimpica proclamasse «La pratica dello sport è un diritto dell'uomo. Ogni individuo deve avere la possibilità di praticare lo sport secondo le proprie esigenze», «senza discriminazioni di alcun genere». Yelena Isinbayeva, Usain Bolt, Oscar Pistorius, Caster Semenya, Hassiba Boulmerka non avrebbero potuto gareggiare ad Atene 1896. Tuttavia, il diritto di ogni diversità ha avuto un lento e faticoso riconoscimento e si è imposto progressivamente in un ambiente, quello dei Comitati Olimpici, fin dall'inizio razzista, sessista e intollerante per ogni scostamento dal modello del "maschio, bianco, normodotato, eterosessuale e cristiano" assai caro all'élite occidentale e al mondo militare, veri padrini dell'Olimpismo moderno. In questo libro vengono esaminati cinque tipi di discriminazioni presenti nella storia olimpica: la discriminazione di genere, quella razziale, quella verso le persone con disabilità, quella nei confronti delle persone transessuali e intersessuali e quella religiosa. Inoltre, selezionate biografie permettono di ricostruire una storia parallela dei Giochi, che affianca quella ufficiale, troppo spesso rappresentata in maniera edulcorata e lineare, laddove invece sono molte e fondamentali le discontinuità. Una storia che vuole ridare dignità a chi è stato escluso (e continua ad esserlo) dai Giochi, in nome di una visione del mondo e dell'essere umano che non ha senso nello sport così come non lo ha nella vita quotidiana.

L'autore

Mauro Valeri (Vittorito 1960), sociologo e psicoterapeuta, dirige l'Osservatorio sul razzismo e l'antirazzismo nel calcio. Ha pubblicato *La razza in campo. Per una storia della rivoluzione nera nel calcio*, Edup 2005; *Black Italians. Atleti neri*

in maglia azzurra, Palombi 2007; Nero di Roma. Storia di Leone Jacovacci, l'invincibile mulatto italico, Palombi 2008; Che razza di tifo. Dieci anni di razzismo nel calcio italiano, Donzelli, 2010. Per **Odradek** ha pubblicato *Negro, Ebreo, Comunista*. Alessandro Sinigaglia, venti anni in lotta contro il fascismo, 2010. Docente di Sociologia delle Relazioni Etniche all'Università "La Sapienza" di Roma.

Info: <http://www.odradek.it/Schedelibri/Stareaigiochi.html>

FORMAZIONE, SEMINARI E CONVEGNI

1. Milano - Detenzione amministrativa, espulsione dei migranti e protezione internazionale nel diritto internazionale ed italiano

Il programma del seminario di Milano in programma il 14-15 settembre 2012, può essere scaricato al link:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/detenzione_amministrativa_seminario_milano.pdf

La Commissione Internazionale di Giuristi (International Commission of Jurists – ICJ) e l'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI), grazie al sostegno di Open Society Foundations, organizzano un seminario che intende approfondire i principi e le norme di diritto internazionale ed europeo applicabili al controllo giurisdizionale della detenzione dei migranti e alla protezione internazionale dei richiedenti asilo.

Il seminario è aperto ai giuristi, avvocati, magistrati, giudici e a quanti interessati ad approfondire le tematiche trattate.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione attraverso la compilazione e l'invio dell'apposito modulo entro il 3 agosto 2012. Il modulo di iscrizione è reperibile al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2302&l=it .

Sede e data : 14-15 settembre 2012, presso il RESIDENCE SAN VITTORE 49 - Via S. Vittore, 49 – 20123 Milano

Programma

Il seminario sarà suddiviso in due giornate, con ampi spazi per la discussione:

La prima giornata (venerdì 14 settembre – 14:30 – 19:00), dopo un excursus generale sul diritto internazionale ed europeo in rispetto al diritto italiano, analizzerà la normativa e la giurisprudenza internazionale sul diritto al controllo giudiziale della detenzione dei migranti.

La seconda giornata (sabato 15 settembre – 8:30 – 13:30) analizzerà in maniera più dettagliata la normativa e la giurisprudenza internazionale in materia di protezione internazionale con ampi riferimenti alla situazione attuale italiana.

IMPORTANTE

Le iscrizioni saranno chiuse il 3 agosto 2012.

Considerato che l'obiettivo primario del seminario è quello di fornire ai partecipanti degli strumenti utili per il proprio lavoro quotidiano nel campo della tutela dei diritti fondamentali, in caso di richieste di partecipazione superiori al numero massimo di partecipanti sopraindicato, sarà prevista una selezione delle domande di

partecipazione che avverrà dando priorità a giudici, giudici di pace ed avvocati. Le conferme alle domande di iscrizioni saranno pertanto inviate entro il 10 agosto 2012.

2. Seminario sul diritto anti-discriminatorio europeo all'Accademia di diritto europeo (ERA) di Trier (Germania), 5-6 novembre 2012. Seminario gratuito rivolto ad avvocati e consulenti legali dell'associazionismo nell'ambito del Programma europeo PROGRESS e dedicato dalle direttive europee anti-discriminazione (n. 2000/43 e 2000/78). Programma in lingua inglese e tedesca. Previsto il rimborso delle spese di viaggio.

Avrà luogo i prossimi 5 e 6 novembre 2012 il seminario di formazione sul diritto anti-discriminatorio europeo organizzato dall'Accademia di diritto europeo (ERA) di Treviri –Trier, in Germania. Il seminario è rivolto ad avvocati e consulenti legali dell'associazionismo impegnati nel settore del diritto anti-discriminatorio. Con l'ausilio di esperti qualificati provenienti dal mondo accademico e delle Autorità nazionali anti-discriminazioni, il seminario intende presentare i contenuti delle due direttive europee anti-discriminazione adottate in base all'art. 19 del TFUE (già art. 13 TCE), alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea. Il seminario si svolge nelle lingue inglese e tedesca (traduzione simultanea).

Il seminario è gratuito. La scelta dei partecipanti avviene sulla base di una selezione delle domande presentate. Ai candidati selezionati viene garantito l'alloggio presso l'albergo affiliato all'ERA, nonché il rimborso delle spese di viaggio.

Per ulteriori informazioni sui contenuti del seminario, le modalità e i moduli per la presentazione delle candidature per la partecipazione, si può visitare il sito web dell'ERA: www.era.int. L'Accademia di diritto europeo di Trier organizza anche seminari gratuiti per avvocati e consulenti legali in materia di eguaglianza e pari opportunità di genere e sul divieto di discriminazioni fondate sulla disabilità nel diritto europeo e internazionale (Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità).

Info sul seminario al link:

[https://www.era.int/cgi-](https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=3db1b9262c681f15c8960676c68b2aa51648ea9c00152264599229&_sprache=en&_bereich=artike)

[bin/cms?_SID=3db1b9262c681f15c8960676c68b2aa51648ea9c00152264599229&_sprache=en&_bereich=artike](https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=3db1b9262c681f15c8960676c68b2aa51648ea9c00152264599229&_sprache=en&_bereich=artike)
[l&_aktion=detail&idartikel=121909](https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=3db1b9262c681f15c8960676c68b2aa51648ea9c00152264599229&_sprache=en&_bereich=artike)

Newsletter a cura di Walter Citti, del servizio di Supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose, Progetto ASGI finanziato dalla Fondazione Italiana Charlemagne a finalità umanitarie – ONLUS.

ASGI sede di Trieste, tel. – fax: 040 368463 e-mail: antidiscriminazione@asgi.it ; ASGI sede legale: via Gerdil, 7 – 10152 Torino, tel. – fax: 011 4369158, www.asgi.it ; ASGI sede amministrativa: via S. Francesco d'Assisi, 39 – 33100 Udine – Tel. Fax: 0432507115.

